SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 settembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2006.

Nuova perimetrazione del Parco nazionale dello Stelvio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 aprile 1935, n. 740, recante costituzione del Parco nazionale dello Stelvio:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, il quale prevede, all'art. 3, quarto comma, che la gestione unitaria del Parco nazionale dello Stelvio è effettuata mediante la costituzione di un apposito consorzio tra lo Stato e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali, per la parte di propria competenza, provvedono con legge, previa intesa fra i tre enti;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974, il quale prevede, all'art. 3, secondo comma, che le province in caso di modifiche dell'estensione del Parco nel rispettivo territorio provvedano con legge, previa consultazione con lo Stato;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, che, all'art. 35, comma 1, conferma le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974, precisando che le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia;

Vista l'intesa avente ad oggetto la costituzione del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, sottoscritta in data 27 marzo 1992 dal Ministro dell'ambiente, dalla provincia autonoma di Trento, dalla provincia autonoma di Bolzano e dalla regione Lombardia;

Vista la legge della provincia autonoma di Bolzano 3 novembre 1993, n. 19, riguardante la costituzione del Consorzio per la gestione del Parco nazionale dello Stelvio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1994, recante costituzione del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio in applicazione della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto, in particolare, l'art. 16, comma 2, della citata legge provinciale del 3 novembre 1993, n. 19, il quale prevede che «devono essere escluse le aree fortemente antropizzate della Val d'Adige dall'attuale territorio del parco»;

Vista la proposta di riperimetrazione del Parco nazionale dello Stetvio inoltrata, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974, dalla provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige con nota prot. 1/63.01/4518 del 16 ottobre 2001 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, riguardante l'esclusione della zona del fondovalle Venostano e dell'abitato di San Geltrude in VaI d'Ultimo, «con lo spostamento del confine dalla sponda orografica destra del fiume Adige all'inizio del pendio come limite tra terreno coltivato in agricoltura e bosco montano»;

Vista la nota prot. SCN/3D/2001/24069 del 17 dicembre 2001, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha trasmesso al Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio la succitata proposta della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, dichiarando la disponibilità a valutare la possibilità di modificare il perimetro del Parco e richiedendo le osservazioni e le valutazioni tecniche dello stesso Consorzio;

Vista la deliberazione n. 15 del 28 febbraio 2002 del Comitato di gestione della provincia autonoma di Bolzano del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, concernente la presa di posizione in merito alla suddetta richiesta di esclusione e le motivazioni favorevoli in essa riportate;

Vista la deliberazione n. 28 del 29 aprile 2002, con la quale il Consiglio direttivo del Parco nazionale dello Stelvio condivide le motivazioni espresse dal Comitato di gestione per la provincia autonoma di Bolzano, nella deliberazione n. 15 del 18 febbraio 2002;

Rilevato che la proposta di riperimetrazione del territorio del Parco nazionale dello Stelvio concerne l'esclusione di una zona costituita da aree abitate, aree industriali e artigianali ed aree coltivate ad agricoltura intensiva;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta alla revisione dei confini del Parco nazionale dello Stelvio, come proposta dalla provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige;

Vista, altresì, la nota prot. 608 del 20 febbraio 2004, con la quale il Comitato di gestione per la provincia autonoma di Trento del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, nel trasmettere la delibera n. 36 del 14 ottobre 2003 di approvazione della proposta di Piano del Parco, ha evidenziato la necessità di una definizione più puntuale della perimetrazione del Parco nazionale in territorio trentino e ha richiesto la valutazione della relativa proposta redatta con cartografia in scala 1:10.000;

Vista la nota prot. DPN/3D/2004/7256 dell'11 marzo 2004, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha espresso al Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio piena condivisione in merito alla suddetta richiesta del Comitato di gestione per la provincia autonoma di Trento;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 17 del 23 marzo 2004, trasmessa con nota prot. 2531 del 27 aprile 2004, con la quale il Consorzio del Parco

nazionale dello Stelvio - sulla base della richiesta avanzata dal Comitato di gestione per la provincia autonoma di Trento con deliberazione n. 4 del 15 marzo 2004, di esprimere il parere in ordine alla proposta di definizione puntuale dei confini perimetrali del Parco nel territorio della provincia di Trento, elaborata dal Comitato di gestione stesso ed approvata in data 14 ottobre 2003 con deliberazione n. 36 - ha approvato la ridefinizione dei confini del Parco nel settore trentino, così come evidenziati nella cartografia in scala 1:10.000 allegata alla deliberazione n. 36/03 del Comitato di gestione per la provincia autonoma di Trento;

Vista la nota prot. 1577 del 30 settembre 2004, con la quale la provincia autonoma di Trento ha richiesto, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la rettifica dei confini del Parco nazionale dello Stelvio nel settore trentino, così come deliberato dal Comitato di gestione della provincia autonoma di Trento con la richiamata deliberazione n. 4 del 15 marzo 2004 e dal Consiglio direttivo del Consorzio del Parco con la citata deliberazione n. 17 del 23 marzo 2004;

Vista la nota prot. GAB/2004/8845/B07 del 29 agosto 2003, con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha trasmesso alla Conferenza unificata lo schema di decreto per la riperimetrazione del Parco nazionale dello Stelvio in provincia di Bolzano - Alto Adige e l'allegata cartografia, richiedendo l'espressione del parere ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista, altresì, la nota prot. GAB/2004/11392/B07 del 10 dicembre 2004, con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha trasmesso alla Conferenza unificata lo schema di decreto per la riperimetrazione del Parco nazionale dello Stelvio in provincia di Trento e l'allegata cartografia, richiedendo l'espressione del parere ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e comunicando che i due procedimenti per la riperimetrazione del Parco nazionale dello Stelvio, nella provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige e nella provincia autonoma di Trento, sarebbero stati definiti con un provvedimento legislativo unico;

Visto il parere favorevole sulla riperimetrazione del Parco nazionale dello Stelvio in provincia di Bolzano - Alto Adige, espresso dalla Conferenza unificata, repertorio atti n. 729/C.U. del 29 aprile 2004, trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 2501 del 6 maggio 2004;

Visto il parere favorevole sulla riperimetrazione del Parco nazionale dello Stelvio in provincia di Trento, espresso dalla Conferenza unificata, repertorio atti n. 831/CU del 3 marzo 2005, trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 1514 dell'11 marzo 2005;

Viste le intese sulla riperimetrazione del Parco nazionale dello Stelvio in provincia di Bolzano - Alto Adige formalizzate ai sensi dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dalla provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige con legge provinciale 20 giugno 2005 n. 4, dalla provincia autonoma di Trento con delibera di giunta provinciale n. 2946 del 10 dicembre 2004 e dalla regione Lombardia con delibera di giunta regionale n. 19712 del 3 dicembre 2004;

Viste le intese sulla riperimetrazione del Parco nazionale dello Stelvio in provincia di Trento formalizzate ai sensi dell'art. 2, comma 23, della citata legge n. 426 del 1998, dalla provincia autonoma di Trento con legge provinciale 29 dicembre 2005 n. 20, dalla provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige con delibera di giunta provinciale n. 3218 del 5 settembre 2005 e dalla regione Lombardia con delibera di giunta regionale n. 871 del 20 ottobre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'esclusione, nel territorio della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, della zona del fondovalle venostano e dell'abitato di S. Geltrude in Val d'Ultimo e della rettifica dei confini, nel territorio della provincia autonoma di Trento, la nuova perimetrazione del Parco nazionale dello Stelvio nelle suddette province autonome è quella indicata nell'allegata cartografia in scala 1:10.000, parte integrante del presente decreto, che si compone di n. 10 tavole, di cui n. 6 relative alla provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige e n. 4 relative alla provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 luglio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PECORARO SCANIO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 53

PARCO NAZIONALE
DELLO STELVIO
RIPERIMETRAZIONE
DEL PARCO NAZIONALE
Provincia Autonoma di Bolzano
tavola 3
scala 1 : 10.000
legenda
limite della riperimetrazione

PARCO NAZIONALE
DELLO STELVIO
RIPERIMETRAZIONE
DEL PARCO NAZIONALE
Provincia Autonoma di Bolzano
tavola 4
scala 1 : 10.000
legenda
limite della riperimetrazione

PARCO NAZIONALE
DELLO STELVIO
RIPERIMETRAZIONE
DEL PARCO NAZIONALE
Provincia Autonoma di Bolzano
tavola 6
scala 1 : 10.000
legenda
limite della riperimetrazione
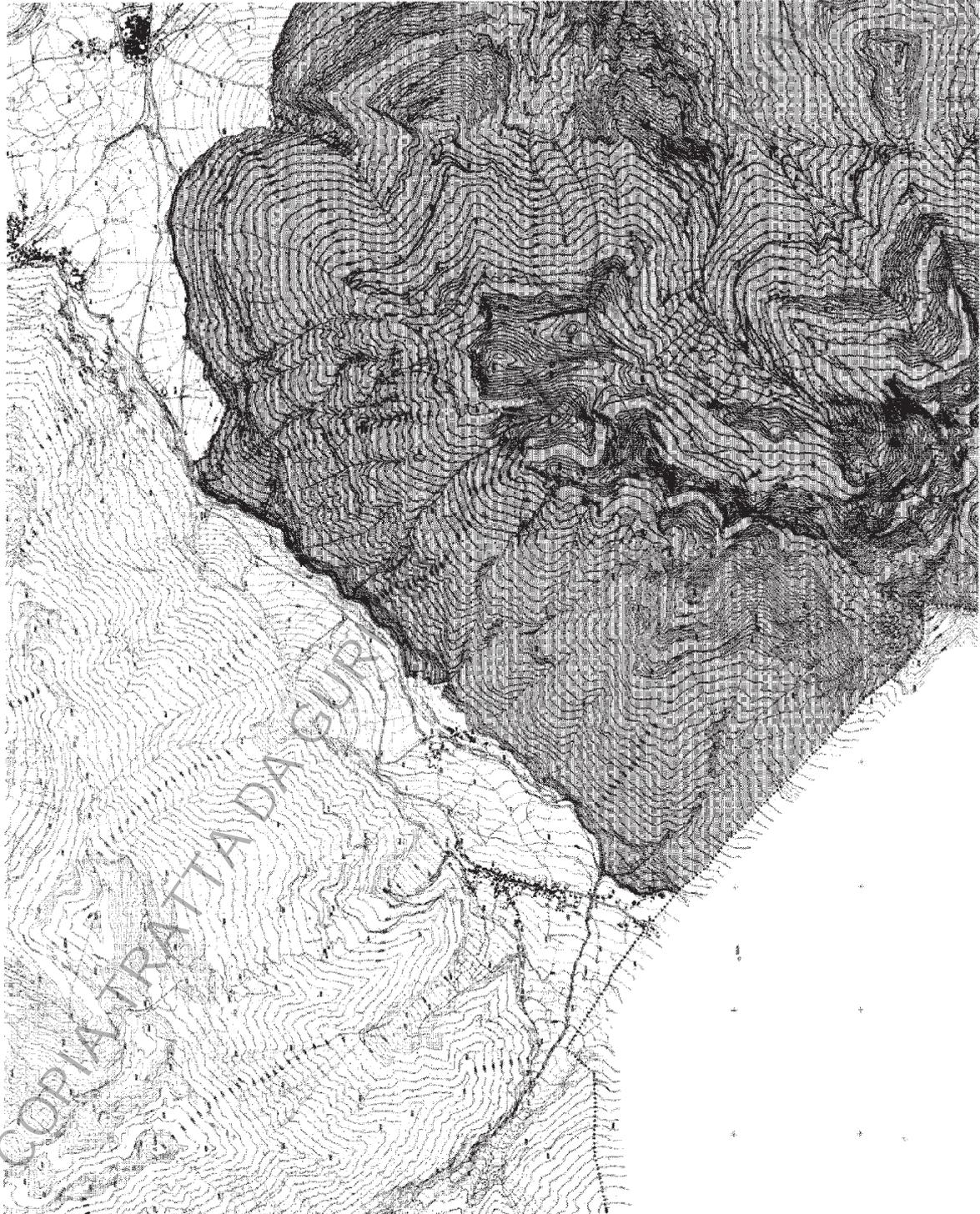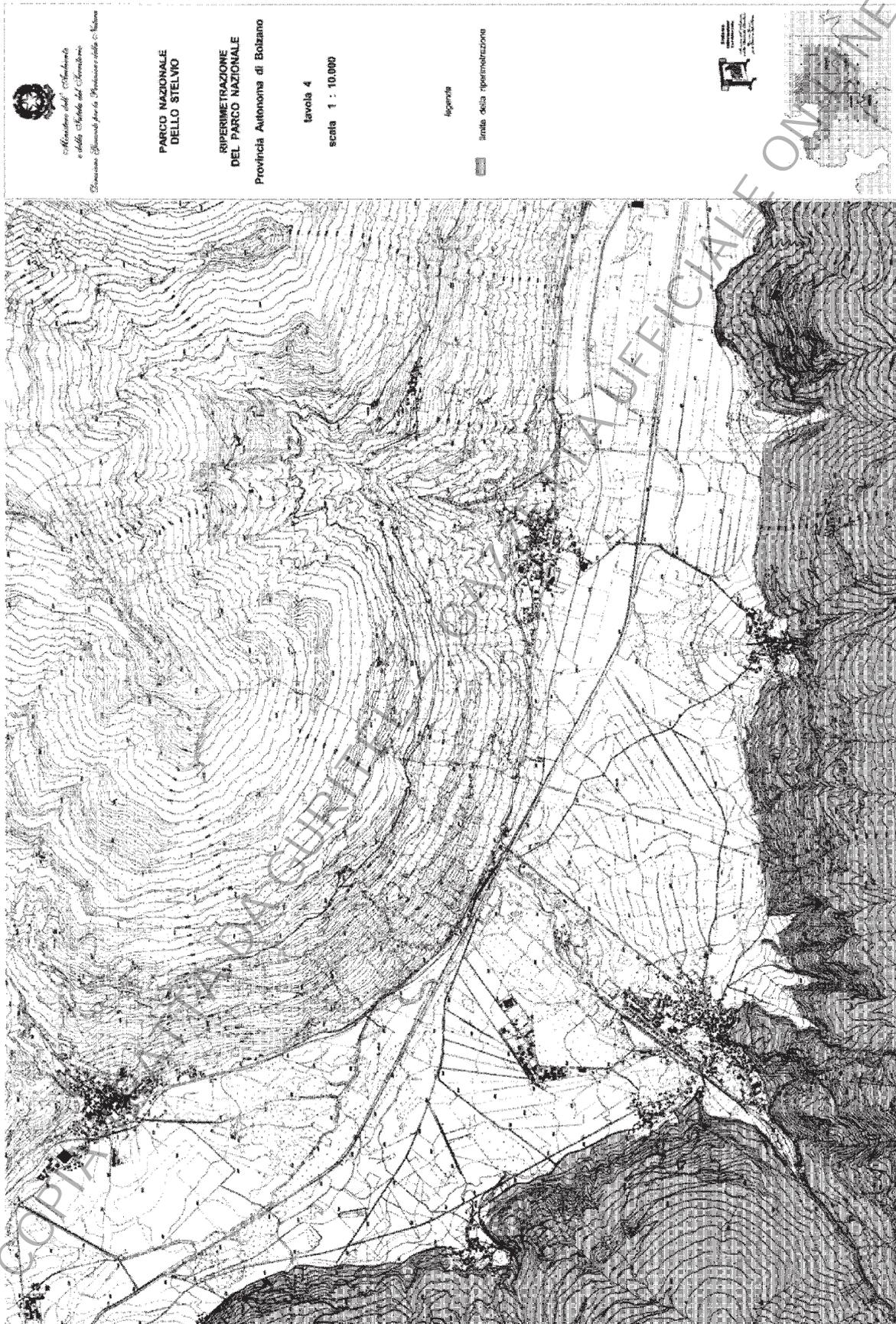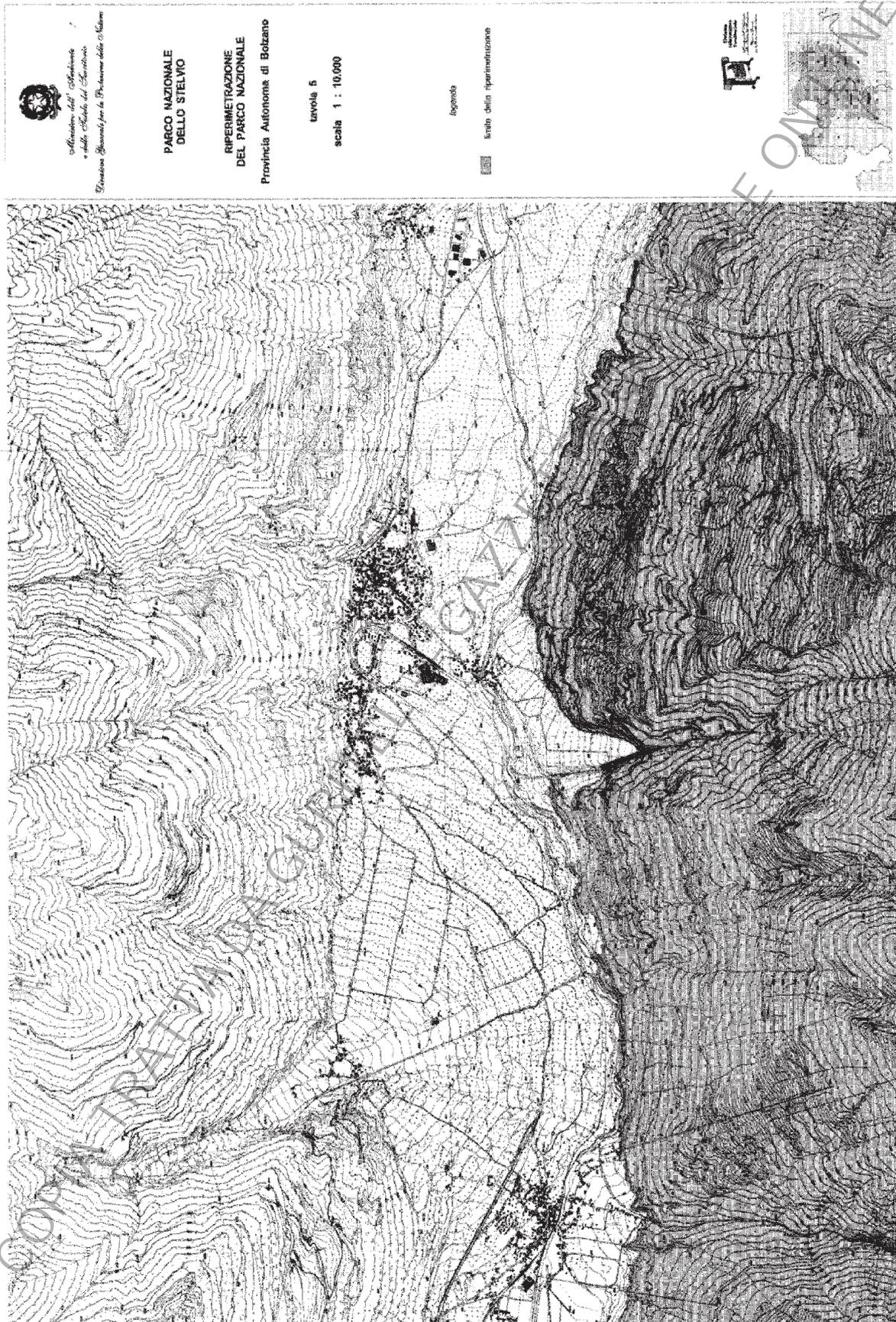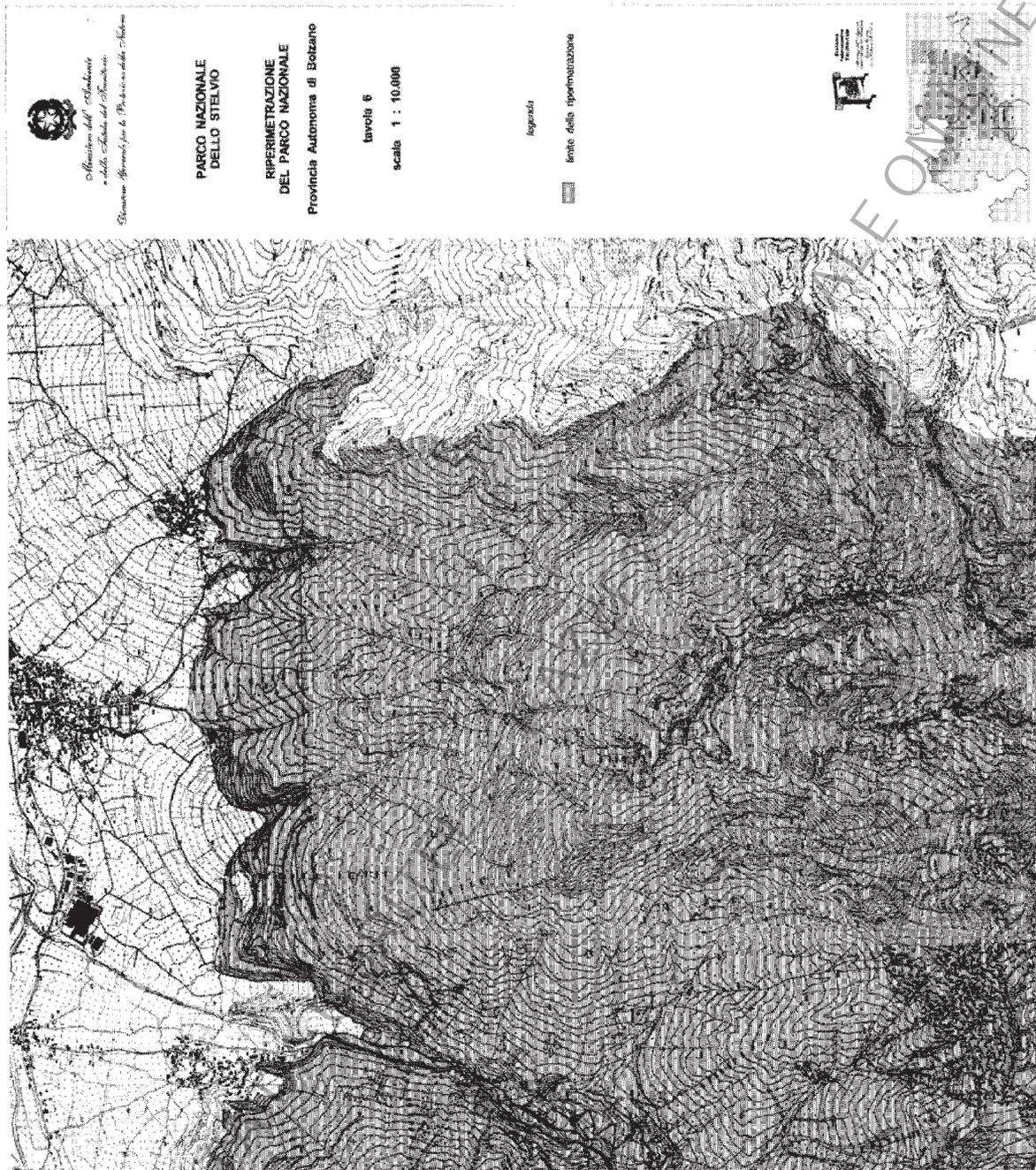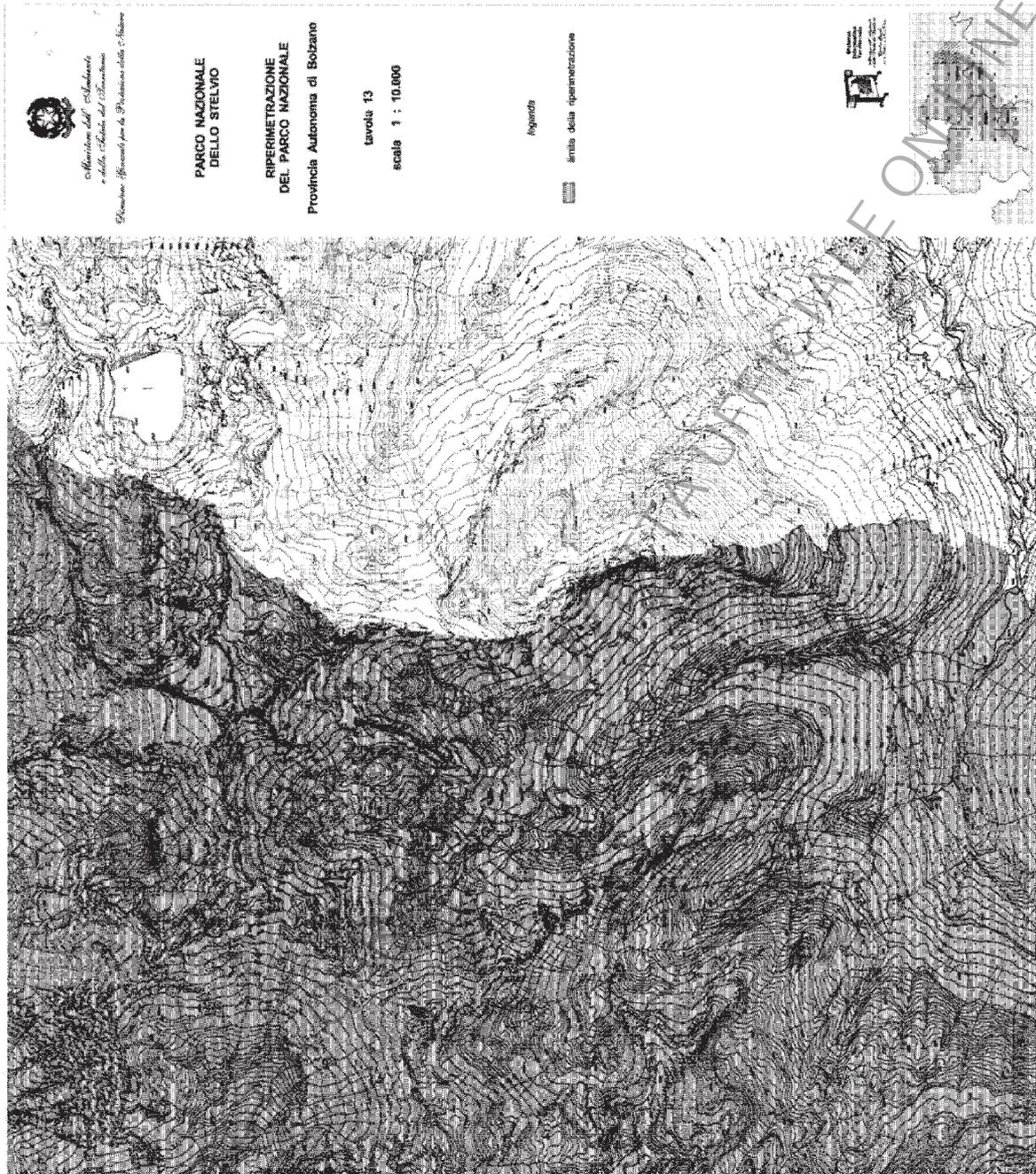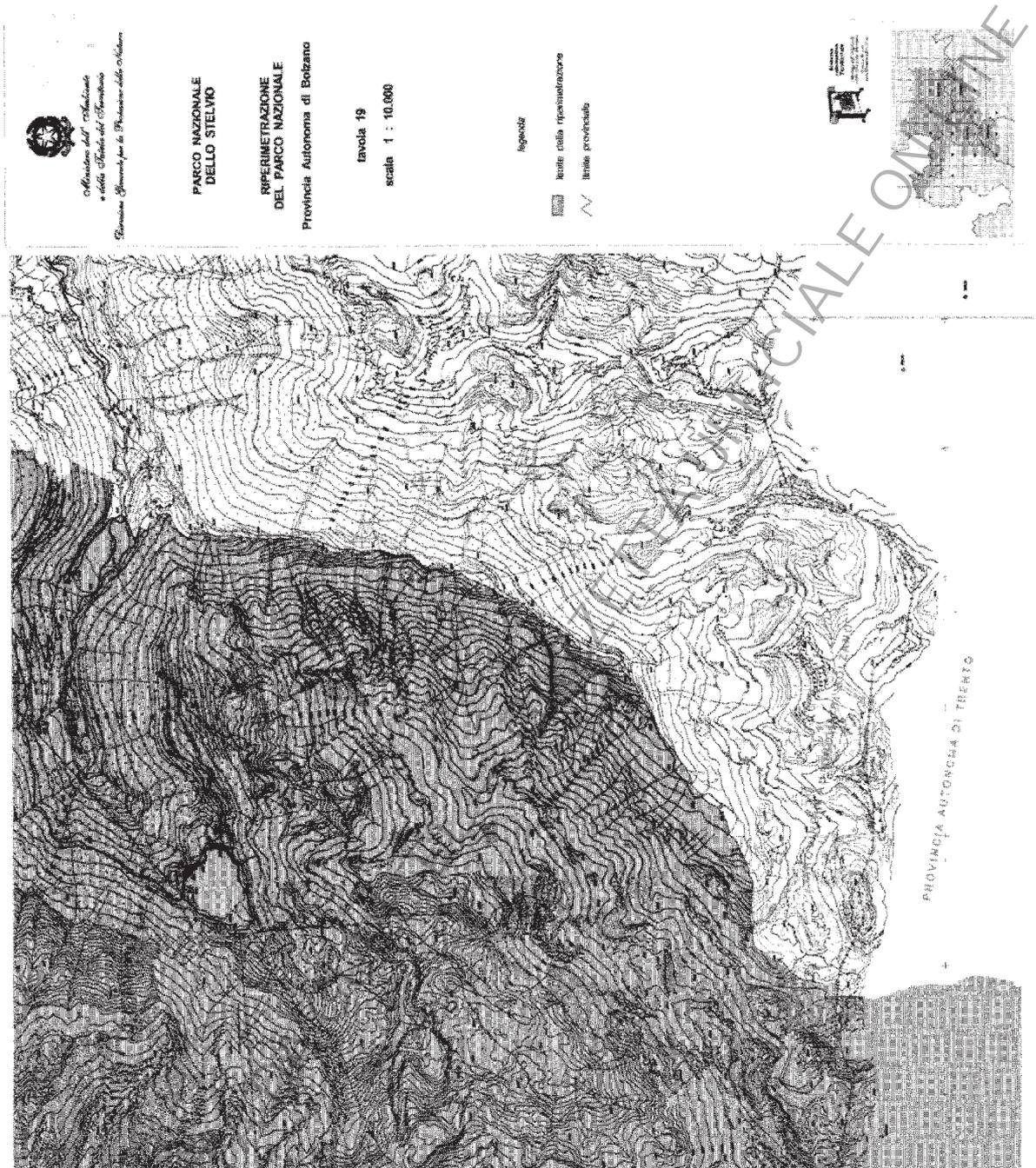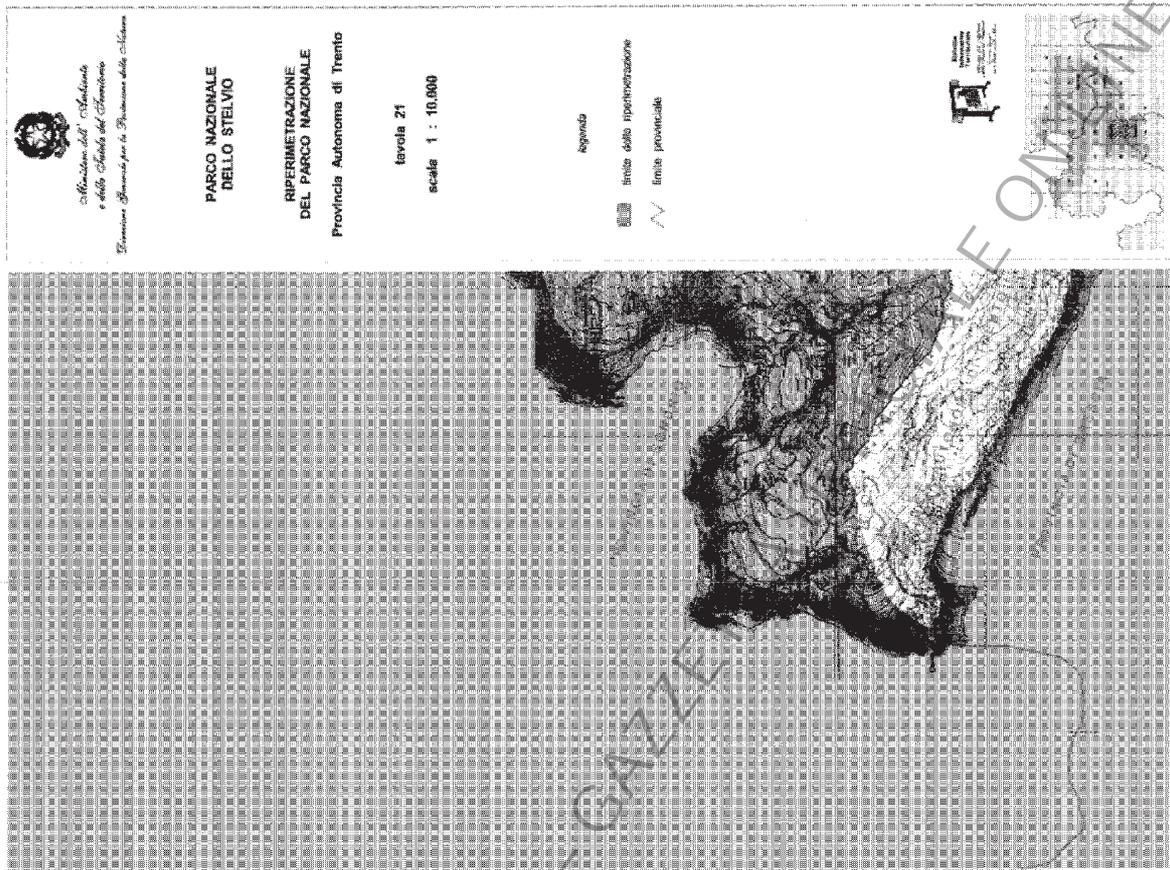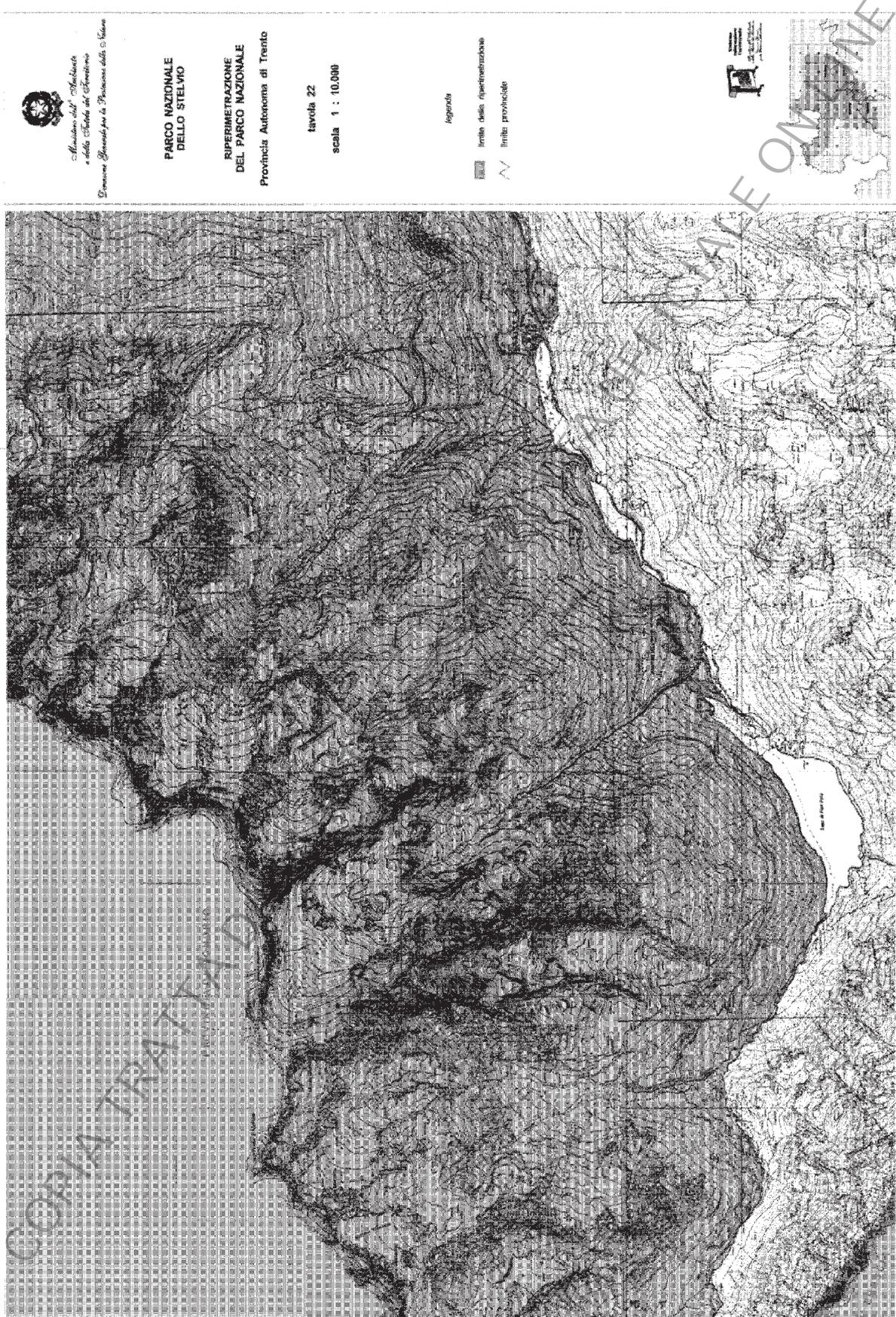
PARCO NAZIONALE
DELLO STELVIO
RIPERIMETRAZIONE
DEL PARCO NAZIONALE
Provincia Autonoma di Bolzano
tavola 13
scala 1 : 10.000
legenda
limite della riperimetrazione
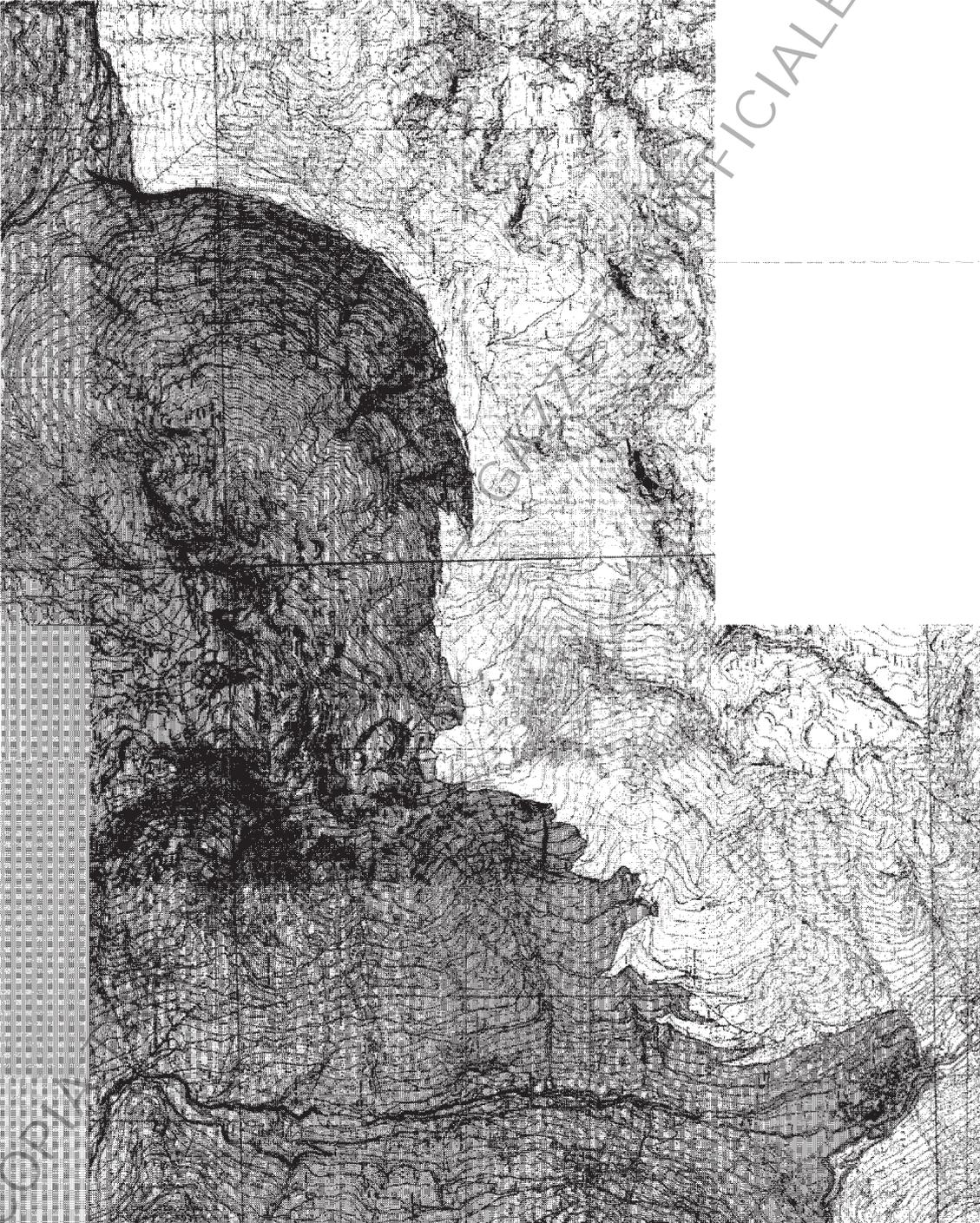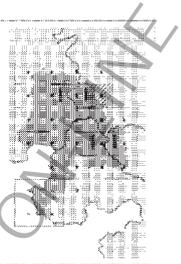
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 settembre 2006.

Variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari, in applicazione dell'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, relativo al testo unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell'ultimo triennio;

Visti gli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

Considerato che l'adeguamento è proposto in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1º luglio 2003 - 30 giugno 2006, che è pari a + 5,79;

Visto il decreto interdirigenziale del 29 settembre 2005, relativo all'ultima variazione dell'indennità di trasferta per gli ufficiali giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

1. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:

a) fino a 6 chilometri € 1,39

b) fino a 12 chilometri € 2,56;

c) fino a 18 chilometri € 3,48;

d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera *c)*, aumentata di € 0,74.

2. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza è così corrisposta:

a) fino a 10 chilometri € 0,38;

b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 0,94;

c) oltre i 20 chilometri € 1,39.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2006

Il capo dipartimento
CASTELLI

Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO

06A08599

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 settembre 2006.

Integrazioni e modifiche alle regole tecniche degli apparecchi di gioco.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
D'INTESA CON
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 1;

Visto l'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 110, comma 6, lettera *a)* del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), come modificato dall'art. 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Esperita la procedura di informazione prevista dalla citata direttiva;

Considerata l'esigenza di adeguare, alla luce dell'evoluzione tecnologica, le regole di produzione degli apparecchi da intrattenimento con vincite in danaro;

Considerate le ragioni di ordine e sicurezza pubblica nonché le esigenze sia produttive che fiscali;

Decreta:

Art. 1.

Integrazioni e modifiche alle regole tecniche degli apparecchi di gioco

1. Il decreto, relativamente agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)*, del T.U.L.P.S., integra il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, del 4 dicembre 2003, modificandone, inoltre, alcune prescrizioni in ragione delle variazioni normative intervenute con l'art. 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e con l'art. 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Ai soli fini del presente decreto, per decreto delle regole tecniche degli apparecchi di gioco, si intende il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, del 4 dicembre 2003.

3. L'allegato *A* del decreto delle regole tecniche degli apparecchi di gioco è sostituito dall'allegato *A* al presente decreto.

4. Nell'art. 1, comma 4, del decreto delle regole tecniche degli apparecchi di gioco:

a) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* per apparecchio di gioco, un apparecchio o congegno da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)*, del T.U.L.P.S, costituito dal complesso dei componenti destinati al gioco comprensivo, tra l'altro, dei dispositivi di inserimento e di erogazione delle monete, dei programmi e della scheda di gioco, della connessione per la comunicazione e del dispositivo di controllo di AAMS;»;

b) la lettera *h)* è soppressa;

c) la lettera *j)* è sostituita dalla seguente:

«*j)* per scheda di gioco, l'insieme dei circuiti elettronici, comprese le schede elettroniche di memoria dei personal computer, nei quali risiedono il software di gioco, il protocollo di comunicazione ed i contatori, nonché l'alloggiamento per il dispositivo di controllo di AAMS e le interfacce;»;

d) la lettera *k)* è sostituita dalla seguente:

«*k)* per ciclo complessivo di partite, un numero di partite consecutive, predeterminato dal produttore della scheda di gioco e, comunque, non superiore a 140.000;»;

e) la lettera *m)* è sostituita dalla seguente:

«*m)* per manomissione, l'alterazione od il danneggiamento del dispositivo di controllo di AAMS, dei contatori, dei componenti hardware e software della scheda di gioco o dell'apparecchio di gioco, nonché dei relativi dispositivi di protezione;»;

f) la lettera *n)* è sostituita dalla seguente:

«*n)* per contatori, le aree di memoria protetta nelle quali sono memorizzati i dati di funzionamento dell'apparecchio di gioco;»;

g) la lettera *o)* è sostituita dalla seguente:

«*o)* per protocollo di comunicazione, il software di comunicazione con il dispositivo di controllo di AAMS e con la rete telematica di AAMS;»;

h) la lettera *t)* è sostituita dalla seguente:

«*t)* per manutenzione straordinaria, gli interventi necessari a ripristinare le caratteristiche tecniche e funzionali dell'apparecchio di gioco, le relative modalità di funzionamento e quelle di distribuzione delle vincite;»;

i) dopo la lettera *u)*, sono aggiunte le seguenti:

«*v)* per dispositivo di controllo di AAMS, il componente, con caratteristiche fisiche conformi alla norma ISO/IEC 7810: 2003 e di dimensione nominale 85,60 mm×53,98 mm, come specificato dalla stessa norma per i componenti di tipo ID-1, dotato di processore conforme allo standard ISO 7816, consegnato da AAMS al produttore della scheda di gioco per l'installazione, esclusivamente a cura del produttore stesso, nell'apposito alloggiamento di cui all'art. 2, comma 2;»;

«*w)* per durata della partita, l'intervallo di tempo che intercorre tra il momento nel quale, tramite l'azione di avvio da parte del giocatore, il gioco ha inizio ed il momento nel quale il gioco termina con il pagamento di una vincita o senza di essa; l'erogazione della vincita non è compresa nella durata della partita;»;

«*x)* per produttore della scheda di gioco, colui che predispone la scheda di gioco per essere installata sull'apparecchio di gioco, con le modalità di cui all'art. 2, comma 2-*bis*; ai soli fini del presente decreto, sono equiparati ai produttori delle schede di gioco nazionali i produttori delle schede di gioco esteri, che immettono le schede di gioco in libera pratica ovvero le introducono nel territorio nazionale, operanti in Italia mediante una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile a norma degli articoli 2197 ovvero 2508 del Codice civile ovvero residenti in Stati membri dell'Unione europea od in Stati appartenenti all'EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE od in Turchia;»;

«*y)* per rete telematica di AAMS, la rete proprietaria di AAMS costituita dall'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, prevista dall'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.».

5. L'art. 2 del decreto delle regole tecniche degli apparecchi di gioco è sostituito dal seguente, rubricato «Requisiti degli apparecchi»:

«1. Ciascun apparecchio di gioco è individuato dai codici identificativi memorizzati nei contatori di cui all'allegato *A*, paragrafo 1, lettera *a)*; tali codici sono visualizzati su video o display, ad ogni accensione e per almeno dieci secondi.

2. Ciascun apparecchio di gioco dispone di una sola scheda di gioco nella quale risiedono tutti i componenti hardware e software necessari al suo funzionamento.

La scheda di gioco è costituita da un'unità fisica ovvero, in alternativa, da unità fisiche separate, ma strettamente connesse, sulle quali sono realizzate le funzioni di gioco, le funzioni di memorizzazione dei contatori, le interfacce ed il protocollo di comunicazione. La scheda di gioco comprende anche l'apposito alloggiamento nel quale è collocato il dispositivo di controllo di AAMS.

2-*bis*. La scheda di gioco è inserita dal produttore della scheda stessa, unitamente al dispositivo di controllo di AAMS, in un contenitore metallico (o di altri materiali equivalenti), munito di:

a) sigilli od etichette anti-effrazione;

b) dispositivi in grado di comunicare alla scheda di gioco la tentata manomissione e di attivare un allarme acustico o luminoso in caso di apertura del contenitore stesso;

c) aperture per consentire il solo collegamento ai dispositivi che costituiscono l'apparecchio di gioco;

d) apertura per consentire il collegamento alla rete telematica di AAMS, attraverso un'interfaccia fisica seriale di tipo «RS232» con connettore «DB9 femmina», rispondente a standard internazionali.

3. Ciascun apparecchio di gioco può funzionare unicamente se collegato alla rete telematica di AAMS, si attiva con l'introduzione di moneta nella divisa corrente (euro) e prevede un costo, per ciascuna partita, non superiore a 1 euro. L'apparecchio di gioco è munito, inoltre, di meccanismi o dispositivi, i quali, in ogni caso:

a) accettano esclusivamente moneta fino ad un valore massimo di due euro;

b) rendono il resto, a richiesta del giocatore, nel caso di introduzione di importi superiori al costo della partita;

c) impediscono l'introduzione di ulteriore moneta nel corso di una partita e, comunque, fino all'esaurimento dell'importo precedentemente immesso;

d) impediscono l'introduzione di moneta qualora i depositi di riserva per l'erogazione delle vincite o per la restituzione del resto non dispongano di moneta sufficiente.

4. Il gioco si basa su modalità nelle quali gli elementi di abilità od intrattenimento sono presenti, nell'ambito della durata della partita, insieme all'elemento aleatorio; non può essere riprodotto il gioco del poker o le sue regole fondamentali.

5. La durata della partita non può essere inferiore a 4 secondi.

6. Gli apparecchi di gioco computano le vincite, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di partite. Le vincite erogate:

a) non possono risultare inferiori al 75 per cento delle somme giocate in ciascun ciclo complessivo di partite;

b) sono distribuite esclusivamente in moneta a richiesta del giocatore ovvero, automaticamente, al raggiungimento dell'importo equivalente alla vincita massima;

c) non possono risultare superiori a cento euro.

6-*bis*. Gli apparecchi di gioco consentono a ciascun giocatore di definire un limite di importo da giocare ovvero un tempo massimo di utilizzo, da visualizzare su video o display durante l'esecuzione di ciascuna partita. Al completo esaurimento del limite di importo o di tempo prefissati dal giocatore, è visualizzato un apposito messaggio.

6-*ter*. Gli apparecchi di gioco sono muniti di soluzioni tecniche in grado di visualizzare su video o display secondo le modalità indicate nel protocollo di comunicazione, appositi messaggi e avvisi finalizzati alla promozione del gioco responsabile, trasmessi dalla rete telematica di AAMS ovvero dal dispositivo di controllo di AAMS. I messaggi sono registrati nel contatore di cui all'allegato *A*, paragrafo 1, lettera *o)*.

7. Gli apparecchi di gioco sono muniti di dispositivi che garantiscono, sotto qualsiasi forma, l'inalterabilità dei contatori e l'immodificabilità delle caratteristiche tecniche, delle modalità di funzionamento nonché di computo e di erogazione delle vincite. In particolare:

a) le eventuali interfacce, comprese le porte di comunicazione, presenti nella scheda di gioco e non utilizzate, sono rimosse a cura del produttore della scheda di gioco stessa ovvero rese inaccessibili, prima dell'inserimento della scheda nell'apposito contenitore di cui al comma 2-*bis*;

b) i collegamenti tra il contenitore della scheda di gioco e gli altri dispositivi che costituiscono l'apparecchio di gioco, compresa la connessione alla porta seriale, sono predisposti dal produttore od importatore che, dopo averne verificato il regolare funzionamento, provvede ad isolarli, unitamente al contenitore della scheda di gioco, mediante una copertura di materiale metallico (o di altri materiali equivalenti), idonea ad impedire ogni modifica ai collegamenti stessi. Tale copertura, fissata alla struttura dell'apparecchio di gioco, è dotata di un apposito dispositivo, eventualmente collegato a quello di cui al comma 2-*bis*, lettera *b)*, in grado di comunicare alla scheda di gioco la tentata manomissione;

c) gli apparati di inserimento e di erogazione delle monete dispongono di specifici dispositivi di immodificabilità, costituiti da programmi software in grado di comunicare alla scheda di gioco i malfunzionamenti e le manomissioni, ovvero, in alternativa, da apposite soluzioni tecniche che impediscono l'accesso agli apparati stessi e che ne rendono evidente la manomissione, anche solo tentata;

d) le memorie dei dati, comprese quelle relative agli eventi di cui all'allegato *A*, paragrafo 1, lettera *h)*, ed agli interventi di manutenzione, di cui al medesimo allegato, paragrafo 1, lettera *l)*, sono preservate in caso di interruzione della corrente elettrica, consentendo, al termine di tale evento, il ripristino dei programmi e delle informazioni nello stato antecedente nonché la loro registrazione nei medesimi contatori;

e) l'accesso a ciascun componente hardware e software dell'apparecchio di gioco può avvenire esclusivamente in modo controllato, mediante soluzioni tecniche che garantiscono:

i. diversi livelli di autorizzazione, in relazione al motivo per il quale l'accesso viene eseguito ed al soggetto autorizzato che lo effettua;

ii. la registrazione dei tentativi di accesso da parte di soggetti non autorizzati;

f) i componenti dell'apparecchio di gioco non utilizzati dal software di gioco e tecnicamente non eliminabili dispongono di meccanismi che impediscono l'accesso ed il loro utilizzo.

8. Gli apparecchi di gioco sono dotati di soluzioni tecniche che:

a) bloccano il funzionamento dell'apparecchio di gioco, rendendone impossibile l'utilizzo da parte dei giocatori, attraverso modalità quali il blocco elettromeccanico o solo meccanico del funzionamento od il blocco dei dispositivi di inserimento della moneta e garantendo, in ogni caso, il funzionamento del protocollo di comunicazione:

i. antecedentemente alla prima installazione presso un esercizio dotato di apparati idonei al collegamento alla rete telematica di AAMS;

ii. in caso di manomissione;

iii. in presenza di uno specifico comando di blocco trasmesso dalla rete telematica di AAMS ovvero dal dispositivo di controllo di AAMS;

b) indicano al giocatore la situazione di blocco anche temporaneo, mediante appositi messaggi da visualizzare su video o display ad ogni tentativo di avvio della partita per almeno cinque secondi;

c) consentono la registrazione degli eventi nell'apposito contatore di cui all'allegato *A*, paragrafo 1, lettera *h)*, e la loro immediata comunicazione al dispositivo di controllo di AAMS.

8-*bis*. Gli apparecchi di gioco sono dotati di soluzioni tecniche che consentono la registrazione degli interventi di manutenzione nell'apposito contatore di cui all'allegato *A*, paragrafo 1, lettera *l)*, e la loro immediata comunicazione al dispositivo di controllo di AAMS.

9. Per ciascun apparecchio di gioco è predisposto e conservato, congiuntamente alla scheda esplicativa di cui al comma 12, il registro sul quale sono annotati gli interventi di manutenzione, riportando, per ognuno di essi, l'oggetto dell'intervento, la data di effettuazione ed i dati identificativi di colui che lo ha effettuato. La manutenzione è effettuata:

a) dal produttore della scheda di gioco, per qualsiasi intervento sulla scheda stessa;

b) dal produttore od importatore ovvero da soggetti specializzati da questi incaricati per gli interventi che interessano gli altri dispositivi dell'apparecchio di gioco.

9-*bis*. I nominativi dei soggetti di cui al comma 9 sono preventivamente comunicati ad AAMS.

10. I dati identificativi e di funzionamento degli apparecchi di gioco sono registrati in appositi contatori, ciascuno con specifiche caratteristiche indicate nell'allegato *A*, paragrafo 1.

10-*bis*. Gli apparecchi di gioco possono consentire il gioco in contemporanea tra più giocatori mediante postazioni, fisicamente e strettamente connesse tra loro, una delle quali può assumere una funzione di controllo; ciascuna postazione possiede i requisiti di cui al presente articolo.

11. Esternamente a ciascun apparecchio di gioco sono esposti, in modo visibile ed in lingua italiana, il costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti nonché il divieto di utilizzo ai minori di anni 18.

12. Per ogni modello di apparecchio di gioco, i produttori od importatori predispongono la scheda esplicativa, redatta in lingua italiana, sia in formato cartaceo che elettronico (CD o DVD), i cui contenuti minimi sono indicati nell'allegato *A*, paragrafo 2.

12-*bis*. Ai fini delle verifiche di cui all'art. 8, i produttori od importatori allegano a ciascuna scheda esplicativa di cui al comma 12, la documentazione tecnica redatta in lingua italiana, sia in formato cartaceo che elettronico (CD o DVD), i cui contenuti minimi sono indicati nell'allegato *A*, paragrafo 3.

12-*ter*. Per gli apparecchi di gioco di cui al comma 10-*bis*, la scheda esplicativa di cui al comma 12 e la documentazione tecnica di cui al comma 12-*bis* sono prodotte in modo da evidenziare le caratteristiche di ciascuna postazione di gioco e di quella che assume le eventuali funzioni di controllo.».

6. L'art. 3 del decreto delle regole tecniche degli apparecchi di gioco è sostituito dal seguente:

«1. Il protocollo di comunicazione, che risiede nella scheda di gioco, contiene le regole di gestione e di accesso alle informazioni registrate nella scheda stessa, sulle quali si basa il colloquio con il dispositivo di controllo di AAMS ovvero con la rete telematica di AAMS.

2. Le specifiche funzionali ed i requisiti per la codifica del software del protocollo di comunicazione di cui al comma 1 sono riportati in allegato *A*, paragrafo 4.».

7. Nell'art. 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto delle regole tecniche degli apparecchi di gioco, dopo le parole «scheda esplicativa», le parole «di cui all'art. 2, comma 12» sono sostituite dalle parole «e della documentazione tecnica di cui all'art. 2, commi 12, 12-*bis* e 12-*ter*».

8. L'art. 5, comma 3, del decreto delle regole tecniche degli apparecchi di gioco, è sostituito dal seguente:

«3. All'esame del codice sorgente del software della scheda di gioco è ammessa la presenza di persona incaricata dal produttore della scheda di gioco, la quale custodisce il codice stesso per il tempo necessario all'esame.».

9. L'art. 6, comma 1, del decreto delle regole tecniche degli apparecchi di gioco è sostituito dal seguente:

«1. Le specifiche da utilizzare per l'esecuzione delle verifiche tecniche sono consegnate da AAMS all'atto della stipula delle convenzioni di cui all'art. 4, comma 2.».

10. Nell'art. 6, comma 2, del decreto delle regole tecniche degli apparecchi di gioco, dopo le parole «dell'accordo SEE» sono aggiunte le parole «o della Turchia».

11. Nell'art. 7, comma 4, dopo le parole «dell'accordo SEE» sono aggiunte le parole «o della Turchia».

12. Nell'art. 8, comma 2, del decreto delle regole tecniche degli apparecchi di gioco, dopo le parole «scheda esplicativa», le parole «di cui all'art. 2, comma 12» sono sostituite dalle parole «e della documentazione tecnica di cui all'art. 2, commi 12, 12-*bis* e 12-*ter*.».

Art. 2.

Norme transitorie e finali

1. Relativamente ad apparecchi di gioco prodotti in conformità a quanto previsto nel decreto delle regole tecniche degli apparecchi di gioco:

a) dal 1° gennaio 2007, AAMS non rilascerà ulteriori nulla osta previsti dall'art. 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) dal 1° aprile 2007, AAMS non rilascerà ulteriori nulla osta previsti dall'art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. I nulla osta previsti dall'art. 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente ai quali non è seguito il rilascio di nulla osta di cui al comma 5 dello stesso art. 38:

a) se rilasciati negli anni 2004 e 2005, decadono con l'entrata in vigore del presente decreto;

b) se rilasciati nel 2006, decadono il 31 marzo 2007.

3. I nulla osta previsti dall'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

a) se rilasciati nel 2004, decadono il 31 dicembre 2007;

b) se rilasciati nel 2005, decadono il 30 settembre 2008;

c) se rilasciati nel 2006 ovvero entro la fine del mese di marzo 2007, decadono il 30 giugno 2009.

Roma, 19 settembre 2006

Il direttore generale
dell'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato
TINO

Il Capo della Polizia
direttore generale della pubblica sicurezza
DE GENNARO

ALLEGATO *A*

SPECIFICHE FUNZIONALI E REQUISITI PER LA CODIFICA DEL SOFTWARE DEL PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE

1. *Contatori art. 2, comma 10.*

I contatori presenti in ciascun apparecchio di gioco sono i seguenti:

a) identificazione dell'apparecchio di gioco - è costituito dai dati, rilevati dal nulla osta di cui all'art. 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - di seguito elencati:

i. codice identificativo dell'apparecchio di gioco - è definito come «CODEID» e contiene il codice identificativo dell'apparecchio, rappresentato in un campo alfanumerico di 11 bytes secondo la codifica ASCII;

ii. codice del modello - è definito come «CODMOD» e contiene il codice, assegnato da AAMS, che identifica il modello di apparecchio di gioco, rappresentato in un campo numerico di 15 bytes;

b) contatore progressivo del volume di euro introdotti, corrispondente alle partite giocate - è definito come «CNTTOTIN» e contiene il valore, espresso in centesimi di euro, dell'incasso complessivo dell'apparecchio dalla sua prima installazione. Tale contatore, progressivo e non azzerabile, è rappresentato in un campo numerico di capacità compresa tra 0 e 9.999.999.999 ed assume il valore zero soltanto all'atto della configurazione iniziale della scheda di gioco da parte del produttore della scheda stessa;

c) contatore progressivo del volume di euro restituiti sotto forma di vincita - è definito come «CNTTOTOT» e contiene il valore, espresso in centesimi di euro, delle vincite complessivamente erogate dall'apparecchio di gioco dalla sua prima installazione, indipendentemente dai cicli di gioco effettuati. Tale contatore, progressivo e non azzerabile, è rappresentato in un campo numerico di capacità compresa tra 0 e 9.999.999.999 ed assume il valore zero soltanto all'atto della configurazione iniziale della scheda di gioco da parte del produttore della scheda stessa;

d) contatore progressivo del numero di cicli complessivi di partite effettuati - è definito come «CNTCL» e contiene il numero di cicli effettuati dall'apparecchio di gioco dal momento configurazione iniziale della scheda di gioco da parte del produttore della scheda stessa. Tale contatore, progressivo e non azzerabile, è rappresentato in un campo numerico di capacità compresa tra 0 e 99.999 ed assume il valore zero all'atto della configurazione iniziale della scheda di gioco da parte del produttore della scheda stessa, fino al completamento dell'ultima partita del primo ciclo complessivo; assume, quindi, il valore 1 all'avvio della prima partita del nuovo ciclo, fino al raggiungimento dell'ultima partita del ciclo stesso, incrementandosi di un valore pari ad una unità all'avvio della prima partita del ciclo successivo e così di seguito;

e) contatore progressivo del volume di euro introdotti, corrispondente alle partite giocate nel ciclo corrente - è definito come «CNTIN» e contiene il valore, espresso in centesimi di euro, dell'incasso dell'apparecchio di gioco nell'ambito del ciclo corrente. Tale contatore progressivo è azzerato dal sistema alla fine di ciascun ciclo ed è rappresentato in un campo numerico di capacità compresa tra 0 e 99.999.999;

f) contatore progressivo del volume di euro restituiti sotto forma di vincite nel ciclo corrente - è definito come «CNTOT» e contiene il valore, espresso in centesimi di euro, delle vincite complessivamente erogate dall'apparecchio di gioco nell'ambito del ciclo corrente. Tale contatore progressivo è azzerato alla fine di ciascun ciclo ed è rappresentato in un campo numerico di capacità compresa tra 0 e 99.999.999;

g) contatore del numero di partite del ciclo corrente - è definito come «CNTNP» e contiene il valore del numero di partite effettuate sull'apparecchio di gioco nell'ambito del ciclo corrente. Tale contatore progressivo è rappresentato in un campo numerico di capacità compresa tra 0 e 999.999; tale contatore assume il valore zero all'atto della configurazione iniziale della scheda di gioco da parte del produttore della scheda stessa ed il valore 1 all'avvio della prima partita di ciascun ciclo, incrementandosi di una unità all'avvio di ciascuna delle partite successive, fino all'ultima del ciclo;

h) dati relativi agli eventi che intervengono sull'apparecchio di gioco - per ogni evento, limitatamente alla data corrente ed ai quattordici giorni precedenti, con un minimo di 15.000 eventi, sono memorizzate nell'apparecchio di gioco le seguenti informazioni:

1) la data in formato «gg.mm.aa»;

2) l'ora in formato «hh»;

3) il minuto in formato «mm»;

4) identificazione dell'evento come «EVNT», secondo i valori di seguito riportati:

Codice dell'evento	Descrizione
	Eventi relativi alle condizioni di normale esercizio dell'apparecchio di gioco
01	Accensione
02	Spegnimento
03	Procedura di attivazione dell'apparecchio di gioco completata
04	Aggiornamento della data e dell'ora dell'apparecchio di gioco
05	Aggiornamento del codice identificativo CODEID dell'apparecchio di gioco
06	Nuovo messaggio finalizzato alla promozione del gioco responsabile
07	Cancellazione di un messaggio finalizzato alla promozione del gioco responsabile
	Accessi all'apparecchio di gioco per operazioni di configurazione e/o manutenzione
41	Accesso da parte del produttore della scheda di gioco
42	Accesso da parte del produttore od importatore o di soggetto da questi incaricato
44	Tentativo di accesso da parte di soggetto non riconosciuto
4F	Altro tipo di accesso, diverso da quelli corrispondenti ai codici precedenti
	Eventi relativi ad un blocco di funzionamento
F1	Blocco di funzionamento
0F	Ripristino del funzionamento dell'apparecchio di gioco
	Manomissioni
20	Manomissione della scheda di gioco
21	Manomissione del contenitore della scheda di gioco
22	Manomissione della copertura della scheda di gioco
23	Manomissione del dispositivo di inserimento e di erogazione delle monete
2F	Manomissione di altro tipo, diversa da quelle corrispondenti ai codici precedenti
	Eventi relativi ai dispositivi dell'apparecchio di gioco
30	Errore dei dispositivi di inserimento delle monete
31	Errore dei dispositivi di erogazione delle monete
32	Errore del lettore del dispositivo di controllo di AAMS
33	Batteria/e non collegata
3F	Errore rilevato su altri dispositivi, diversi da quelli corrispondenti ai codici precedenti
51	Intervento di manutenzione
	Eventi relativi al colloquio con il dispositivo di controllo di AAMS
D1	Errore di comunicazione con il dispositivo di controllo di AAMS
D2	Errore di lettura di un messaggio ricevuto dal dispositivo di controllo di AAMS e rilevato dall'apparecchio di gioco
D3	Errore di lettura di un messaggio inviato dall'apparecchio di gioco e rilevato dal dispositivo di controllo di AAMS
D4	Errore rilevato durante la procedura di attivazione dell'apparecchio di gioco
D5	Errore rilevato nell'aggiornamento della data e dell'ora
D6	Errore nella sincronizzazione dei dati
D7	Errore nella sincronizzazione dei dati di fine partita
D8	Errore nella cifratura/autenticazione dei dati da parte dell'apparecchio di gioco
DF	Altro tipo di errore di comunicazione, diverso da quelli corrispondenti ai codici precedenti

i) dati di gioco relativi a ciascuna partita giocata nella data corrente e nei 14 giorni precedenti, con un minimo di 15.000 partite - sono memorizzate nell'apparecchio di gioco le seguenti informazioni:

1) la data in formato «gg.mm.aa» (tale data può essere memorizzata a fattore comune per tutte le partite dello stesso giorno);

2) la durata della partita espressa in secondi come «ELPTM», rappresentata in un campo numerico di capacità compresa tra 0 e 9.999;

3) l'importo della vincita come «IMP», rappresentato in un campo numerico di capacità compresa tra 0 e 99.999, che può assumere:

i. il valore 0, in caso di partita persa;

ii. l'importo della vincita, in caso di partita vinta;

iii. il valore 99.999 per segnalare l'inizio di un nuovo ciclo.

j) identificazione della scheda di gioco è costituito dai dati, da indicare all'interno dell'apparecchio di gioco a cura del produttore della scheda di gioco, di seguito elencati:

i. codice del produttore della scheda di gioco - è definito come «IDPROD» e contiene il codice assegnato da AAMS, rappresentato in un campo numerico di 16 bytes;

ii. codice del software di gioco - è definito come «CODSW» e contiene il codice assegnato da AAMS, che identifica il codice eseguibile del software di gioco ed è rappresentato in un campo numerico di 16 bytes;

iii. identificativo della scheda di gioco - è definito come «IDSK» e contiene il numero di serie univocamente assegnato dal produttore della scheda di gioco ad ogni singola scheda, rappresentato in un campo numerico di 16 bytes;

k) stato dell'apparecchio di gioco - è definito come «STATO» e contiene il valore specificato nel protocollo di comunicazione, corrispondente ad una delle situazioni seguenti:

i. apparecchio di gioco da attivare, da indicare al momento della configurazione iniziale della scheda di gioco;

ii. apparecchio di gioco in condizioni di normale funzionamento;

iii. apparecchio di gioco in condizione di blocco di funzionamento.

l) interventi di manutenzione eseguiti nell'anno corrente e nell'anno precedente, con un minimo di 1.000 interventi - sono memorizzate nell'apparecchio di gioco le seguenti informazioni:

1) la data in formato «gg.mm.aa»;

2) l'ora in formato «hh»;

3) il minuto in formato «mm»;

4) identificazione del tipo di intervento, definito come «IDM» secondo i valori di seguito riportati:

Codice dell'evento	Descrizione
90	Manutenzione ordinaria della scheda di gioco
91	Sostituzione della scheda di gioco
92	Riparazione sensore di apertura del contenitore della scheda di gioco
93	Riparazione sensore della copertura del contenitore della scheda di gioco
94	Sostituzione sensore di apertura del contenitore della scheda di gioco
95	Sostituzione sensore della copertura del contenitore della scheda di gioco
96	Riparazione del dispositivo di inserimento delle monete
97	Sostituzione del dispositivo di inserimento delle monete
98	Riparazione del dispositivo di erogazione delle monete
99	Sostituzione del dispositivo di erogazione delle monete
9A	Sostituzione batteria/e
9B	Riparazione del lettore del dispositivo di controllo di AAMS
9C	Sostituzione del lettore del dispositivo di controllo di AAMS
9D	Riparazione di altro tipo di dispositivo, diversa da quelle corrispondenti ai codici precedenti
9E	Sostituzione di altro tipo di dispositivo, diversa da quelle corrispondenti ai codici precedenti

5) Numero di serie del dispositivo oggetto dell'intervento, definito come «NSER» rappresentato un campo alfanumerico di 16 bytes, nella codifica ASCII;

6) Codice identificativo del soggetto che ha eseguito l'intervento - è definito come «IDSOGG» e contiene il codice, assegnato da AAMS, rappresentato in un campo numerico di 16 bytes;

m) costo della partita - è definito come «COSTO» e contiene il valore fissato dal produttore della scheda di gioco, espresso in centesimi di euro e rappresentato in un campo numerico di capacità compresa tra 0 e 999;

n) durata del ciclo - è definito come «INTCL» e contiene il numero di partite che costituiscono un ciclo complessivo fissato dal produttore della scheda di gioco, rappresentato in un campo numerico di capacità compresa tra 0 e 999.999;

o) messaggi finalizzati alla promozione del gioco responsabile nell'apparecchio di gioco, sono memorizzate per ciascun messaggio e per un massimo di 10 messaggi, le seguenti informazioni:

1) identificativo del messaggio assegnato da AAMS, definito come «MID» e rappresentato in un campo alfanumerico di 2 bytes, nella codifica ASCII;

2) eventuale data di inizio validità del messaggio, definita come «MDI», nel formato «gg.mm.aa»;

3) eventuale data di fine validità del messaggio, definita come «MDF», nel formato «gg.mm.aa»;

4) durata minima, espressa in secondi, della visualizzazione del messaggio, definita come «MDS» e rappresentata in un campo numerico di capacità compresa tra 0 e 99;

5) frequenza di visualizzazione del messaggio, espressa come numero di partite giocate, definita come «MPG» e rappresentata in un campo numerico di capacità compresa tra 0 e 99.999.

6) testo da visualizzare, definito come «MTT» e rappresentato in un campo alfanumerico di 240 bytes, nella codifica ASCII.

2. *Contenuti minimi della scheda esplicativa - Art. 2, comma 12.*

Nella scheda esplicativa sono riportati:

a) il nome commerciale del modello;

b) l'identificazione del produttore o dell'importatore;

c) gli estremi della certificazione di conformità dell'esemplare sottoposto a verifica tecnica alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito;

d) la descrizione delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio di gioco, delle relative modalità di funzionamento e di distribuzione delle vincite, compresi il costo della partita ed il numero di partite che costituiscono un ciclo complessivo;

e) la descrizione tecnica dei dispositivi e dei meccanismi di immodificabilità e sicurezza, compresi quelli che si attivano in caso di blocco di funzionamento;

f) la descrizione delle regole che governano ciascun gioco attivabile sull'apparecchio di gioco da parte del giocatore;

g) le caratteristiche esteriori dell'apparecchio, inclusa una foto a colori di formato non inferiore a cm 13×18;

h) lo schema elettrico dell'apparecchio, comprensivo anche dei dispositivi e dei meccanismi di immodificabilità e sicurezza;

i) i certificati di sicurezza esigibili (marchiatura CE);

j) il nome commerciale della scheda di gioco, assegnato dal produttore della scheda di gioco;

k) l'identificazione del produttore della scheda di gioco, assegnato da AAMS;

l) la descrizione delle soluzioni adottate per la promozione del gioco responsabile, idonee ad avvertire il giocatore circa il superamento dei limiti di importo giocato e di tempo fissati dal giocatore stesso.

3. *Contenuti minimi della documentazione tecnica - Art. 2, comma 12*-bis.

Nella documentazione tecnica sono riportati:

a) le caratteristiche esteriori della scheda di gioco e del relativo contenitore, incluse le rispettive foto a colori di formato non inferiore a cm 13×18;

b) la descrizione tecnica dei meccanismi adottati dal produttore della scheda di gioco per controllare l'accesso alla scheda stessa;

c) la descrizione delle procedure adottate dal produttore della scheda di gioco per il caricamento del codice eseguibile del software di gioco all'interno della scheda stessa;

d) le descrizione tecnica delle eventuali soluzioni adottate dal produttore della scheda di gioco per accedere alla scheda stessa attraverso l'interfaccia seriale di cui all'art. 2, comma 2, indicando il dettaglio dei comandi, le relative funzioni ed il tipo di operazioni previste;

e) la descrizione delle caratteristiche tecniche, hardware e software, di ciascun componente dell'apparecchio di gioco e delle relative modalità di funzionamento;

f) la descrizione tecnica dei meccanismi adottati per controllare l'accesso ai vari componenti hardware e software dell'apparecchio di gioco, delle politiche di assegnazione e di aggiornamento delle parole chiave.

4. *Requisiti minimi per la codifica del software del protocollo di comunicazione - Art. 3.*

Il protocollo di comunicazione prevede l'utilizzo di sistemi di cifratura delle informazioni presenti nella scheda di gioco, che sono trasmesse:

a) dalla scheda di gioco al dispositivo di controllo di AAMS;

b) dal dispositivo di controllo di AAMS alla scheda di gioco;

c) dalla scheda di gioco alla rete telematica di AAMS;

d) dalla rete telematica di AAMS alla scheda di gioco.

L'entità da cui si origina il messaggio esegue le operazioni di:

calcolo di una stringa che rappresenta univocamente il contenuto del messaggio, nota come «hash»;

cifratura del messaggio comprensivo del «hash».

L'entità destinataria del messaggio esegue le operazioni di:

decifratura del messaggio;

verifica del «hash».

Per il calcolo del «hash», si applica l'algoritmo noto come «Secure Hash Algorithm - SHA-1» sul contenuto del messaggio; per la cifratura del messaggio, si applica l'algoritmo di crittografia avanzata noto come «Triple Data Encryption Standard - 3DES ».

06A08561

DECRETO 21 settembre 2006.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 settembre 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 57.427 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 29 settembre 2006, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 182 giorni con scadenza 30 marzo 2007 fino al limite massimo in valore nominale di 8.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

— le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

— le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 settembre 2006. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2007.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 settembre 2006.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tran-

che ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A08638

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° agosto 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Unione Progresso», in Bondeno.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1967 con il quale il dott. Nicola Ronchi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Unione Progresso», con sede in Bondeno (Ferrara), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto 14 giugno 1966;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Pietro Gallo, nato a Puerto de La Cruz (Venezuela) il 27 giugno 1955, con studio in Bologna - via Marsala, n. 26, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Nicola Ronchi, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimenio potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1º agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08537

DECRETO 4 agosto 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Next - Cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Campobasso, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Next - Cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Campobasso, costituita in data 17 ottobre 2000, per atto a rogito notaio dott. Puzone Fiorita REA n. 107990, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Giuliano Antonio, nato a Campobasso il 9 aprile 1972, con studio in Campobasso, viale del Castello n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08531

DECRETO 4 agosto 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. Fresco Service società cooperativa a r.l.», in Cepagatti, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. Fresco Service società cooperativa a r.l.», con sede in Cepagatti (Pescara), costituita in data 21 giugno 2000, con atto a rogito notaio dott. Marco Bulferi di Montesilvano (Pescara), REA n. 113366, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Cristiano Soccionovo, nato a Macerata il 24 marzo 1970, domiciliato a Macerata, via E. Filiberto n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08532

DECRETO 4 agosto 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Zootecnica Latronichese società cooperativa a r.l.», in Latronico, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Zootecnica Latronichese società cooperativa a r.l.», con sede in Latronico (Potenza), costituita in data 21 novembre 1987, con atto a rogito notaio dott. Tortorella Carlo di Lagonegro (Potenza), REA n. 72986, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Dante Tirico, nato a Rionero in Vulture (Potenza) il 12 agosto 1963, residente a Rionero in Vulture (Potenza), largo Oberdan n. 26/b, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08533

DECRETO 4 agosto 2006.

Scioglimento della società cooperativa «GIVAD Costruzione soc. coop. di produzione e lavoro a r.l.», in San Marcellino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «GIVAD Costruzione Soc. Coop. di produzione e lavoro a r.l.», con sede in San Marcellino (Caserta), costituita in data 10 settembre 1980, con atto a rogito notaio dott. Dongiacomo Nicola, REA n. 96963, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964, con studio in Napoli, piazza Amedeo n. 1, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08534

DECRETO 4 agosto 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Sirio - Società cooperativa agricola a r.l.», in Sarno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001 n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive di cui a corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sirio - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Sarno (Salerno), costituita in data 7 ottobre 1998, con atto a rogito del notaio dott. Bruno Frauenfelder di Sarno (Salerno), n. REA 300485, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964, con studio in Napoli, Piazza Amedeo 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08538

DECRETO 1° settembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Ioan Daniel Baciu, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia, in qualità di responsabile tecnico dell'attività di meccanica-motoristica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Ioan Daniel Baciu, cittadino rumeno, in possesso del diploma di Baccalaureato conseguito presso il gruppo scolastico industria leggera di Botosani, nonché del diploma di scuola secondaria professionale per meccanici agricoli di Botosani, chiede il riconoscimento dei titoli in parola ai fini dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese esercenti le attività di meccanica-motoristica ed elettrauto;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 31 luglio 2006, che ha ritenuto idonei i titoli posseduti dall'interessato ai fini dell'esercizio dell'attività di meccanica-motoristica, anche in considerazione dell'esperienza maturata dall'interessato presso imprese del settore e che ha ritenuto, di contro, inidonei i predetti titoli ai fini dell'esercizio dell'attività di elettrauto, in ragione delle materie negli stessi affrontate e del fatto che l'interessato non ha dimostrato di avere maturato idonea esperienza in imprese operanti in tale settore;

Vista la comunicazione in data 4 agosto 2006 effettuata nei confronti dell'interessato ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, circa i motivi che ostano all'integrale accoglimento dell'istanza;

Vista la nota del 10 agosto 2006, fatta pervenire in riscontro alla comunicazione di cui al citato art. 10-*bis* della legge n. 241 del 1990, con cui l'interessato ha manifestato la volontà di accettare le determinazioni della Conferenza di servizi del 31 luglio 2006;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Ioan Daniel Baciu, nato l'11 giugno 1977 a Botosani (Romania), cittadino rumeno, sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa, quale titoli validi per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di meccanica-motoristica di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. I titoli di cui al comma 1 non sono riconosciuti, di contro, idonei ai fini dello svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di elettrauto di cui all'art. 1, comma 3, lettera *c)*, della legge n. 122 del 1992.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2006

Il direttore generale: SPIGARELLI

06A08546

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 luglio 2006.

Modifica del decreto ministeriale 16 ottobre 1995, recante la disciplina del funzionamento della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Viste le norme che regolano l'inclusione in Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995 delle sostanze attive destinate a svolgere le funzioni indicate dall'art. 2 dello stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale in data 27 settembre 2005, con cui è stata rinnovata la Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto, in particolare, l'art. 20, comma 2, del citato decreto legislativo concernente le funzioni di segreteria e di supporto tecnico alla Commissione consultiva, nonché il comma 4 dello stesso articolo con il quale è disposto che con decreto del Ministro della salute sia disciplinato il funzionamento della citata Commissione, con particolare riguardo al numero massimo di sedute plenarie, ai gruppi di lavoro ed alle modalità di revoca della nomina dei componenti che non possano assicurare la propria presenza;

Visto il decreto ministeriale in data 16 ottobre 1995, con il quale è stato disciplinato il funzionamento della sopraindicata Commissione consultiva;

Visto il decreto ministeriale in data 9 marzo 2001 di modifiche e aggiornamento del decreto ministeriale 16 ottobre 1995;

Ritenuto di dover modificare le linee di attività dei gruppi di lavoro, come stabilito dalla rinnovata Commissione consultiva nella riunione di insediamento del 14 marzo 2006;

Considerato che le modifiche riguardano il comma 1 dell'art. 1, il comma 2 dell'art. 2 e il comma 1 e 2 dell'art. 3 del decreto ministeriale del 16 ottobre 1995;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d) e)* e *f)* del decreto ministeriale del 16 ottobre 1995 è cosi sostituito:

«1. Per lo svolgimento dei compiti assegnati alla Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, la Commissione è ordinata secondo le seguenti linee di attività:

1. valutazione di sostanze attive nuove per l'Europa non incluse in Allegato I e relativi prodotti fitosanitari;

2. valutazione di sostanze attive note in Europa alla data del 26 luglio 1993, di sostanze attive incluse in Allegato I e relativi prodotti fitosanitari;

3. riesami nazionali e adeguamenti di prodotti fitosanitari a seguito dell'inclusione in Allegato I di sostanze attive revisionate;

4. residui di prodotti fitosanitari e piani di controllo sugli impieghi;

5. prodotti fitosanitari a base di microrganismi e di sostanze di origine naturale non chimicamente definite;

6. variazioni tecniche di prodotti fitosanitari autorizzati.».

Art. 2.

L'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale del 16 ottobre 1995 è così sostiuito:

«2. I gruppi di lavoro permanenti sono fissati nel numero di sei, uno per ciascuna linea di attività di cui all'art. 1.».

Art. 3.

L'art. 3, commi 1 e 2, del decreto ministeriale del 16 ottobre 1995 è così modificato:

«1. La Commissione può elaborare e adottare programmi di attività in relazione ad indicazioni provenienti da disposizioni comunitarie.

2. I programmi di cui al comma 1:

a) individuano i membri della Commissione e gli esperti, di cui al comma 3 dell'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ai quali viene affidato congiuntamente ciascun riesame;

b) individuano il coordinatore responsabile di ciascun programma di riesame;

c) definiscono le modalità di lavoro nell'esame di ciascuna documentazione e nella elaborazione delle proposte di parere;

d) definiscono i tempi di esecuzione per la redazione del rapporto finale di valutazione e le modalità di esame dello stesso da parte della Commissione consultiva.».

Il presente decreto di modifica sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2006

Il Ministro: TURCO

06A008572

DECRETO 26 luglio 2006.

Autorizzazione all'esecuzione della vaccinazione antiamarillica per alcuni centri sanitari.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;

Visto in particolare l'art. 73 della suddetta legge che attribuisce all'Amministrazione sanitaria territoriale il compito di abilitare i centri sanitari per la vaccinazione antiamarillica;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che istituisce il Ministero della salute identificandone le attribuzioni e trasferendo allo stesso le funzioni del Ministero della sanità;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963 e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1997, e successive integrazioni, di cui l'ultima rappresentata dal decreto dirigenziale 26 luglio 2005, concernente l'individuazione di ulteriori uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla;

Viste le istanze presentate dalle regioni Marche, Puglia, Lazio, Piemonte e Calabria;

Riconosciuta l'opportunità di estendere l'autorizzazione a praticare la vaccinazione antiamarillica ad altri presidi sanitari, anche in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale vaccinazione, legato all'incremento dei viaggi internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e verso Paesi che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso sul loro territorio;

Preso atto pertanto della necessità di aggiornare l'elenco degli uffici sanitari;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale 14 gennaio 1997 a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale è estesa ai seguenti Uffici sanitari:

1. Regione Marche - Azienda sanitaria unica regionale, Zona territoriale n. 1, via XXI febbraio n. 36, c.a.p. 61100, Pesaro;

2. Regione Puglia - Azienda unità sanitaria locale Brindisi 1, via Napoli n. 8, c.a.p. 72100, Brindisi;

3. Regione Lazio - Azienda unità sanitaria locale Rieti, Presidio ospedaliero di Rieti, viale Matteucci n. 9, c.a.p. 02100 Rieti;

4. Regione Piemonte - Azienda sanitaria locale 14 Verbania, via Scapaccino n. 47, cap 28845 Domodossola (Verbania)

5. Regione Calabria - Azienda sanitaria locale 1, Paola/Cetraro, viale dei giardini, c.a.p. 87027 Paola (Cosenza).

Art. 2.

In relazione alle nuove autorizzazioni e per effetto dei precedenti provvedimenti, sono autorizzati all'esecuzione della vaccinazione antiamarillica esclusivamente i Centri vaccinali riportati di cui all'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti previsti.

Il decreto entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2006

Il dirigente generale: GRECO

ALLEGATO

Centri autorizzati a praticare la vaccinazione antimarillica

REGIONE	LOCALITA' ED ENTE	INDIRIZZO
PIEMONTE		
	Alba - ASL 18	via F.lli Ambrogio 25A
	Alessandria - ASL 20	via S. Caterina 30
	Asti - ASL 19	via Orfanotrofio, 15-17
	Biella - ASL 12	via Don Sturzo 20
	Borgosesia - ASL 11 Vercelli	v. Marconi, 30
	Casale M - ASL 21	via Giolitti 2
	Carmagnola - ASL 8 Chieri	via Avvocato Ferrero 28
	Cuneo - ASL 15	via M. D'Azeglio 28
	Domodossola - ASL 14 Verbania	via Scapaccino, n°47
	Fossano - ASL 17 Savigliano	via Lanciano 39
	Ivrea - ASL 9	via Aldisio 2
	Mondovì - ASL 16	via Fossano 2
	Novara - ASL 13	viale Roma 7
	Novi Ligure, ASL 22	via Papa Giovanni XXIII
	Omegna (Verbania) - ASL 14	via S. Anna 83 (VCO)
	Rivoli - ASL 5	via Balegno 6
	Pinerolo - ASL 10	via Bignone 15/Ag
	Saluzzo - ASL 17	via del Follone 4
	Settimo Torinese (To) - ASL 7 - Chivasso	via Regio Parco 64
	Torino - Ufficio Sanità Aerea	Aeroporto Caselle
	Torino - ASL 1	via della Consolata 10
	Torino – ASL 3	corso Svizzera 164
	Varallo - ASL 11 Vercelli	via Cesare Battisti 35
	Venaria Reale - ASL 6 - Ciriè	via Zanellato 25
	Vercelli - ASL 11	via Benadir 35
VALLE D'AOSTA		
	Aosta - Servizio Igiene Pubblica	via Xavier De Maistre 9
LOMBARDIA		
	Bergamo - Azienda USL Provincia di Bergamo	via G. Paglia 40
	Breno - Azienda USL Valle Camonica-Sebino	via Nissolina
	Brescia - Azienda USL Provincia di Brescia	via Cantore 20
	Como- Azienda USL Provincia di Como	via Cadorna 8
	Cremona - Azienda USL Provincia di Cremona	via Belgiardino 2
	Gorgonzola - Azienda USL Provincia di Milano 2	via Don Gnocchi 2

Lecco - Azienda USL Provincia di Lecco	c.so Carlo Alberto 120
Lodi - Azienda USL Provincia di Lodi	piazza Ospitale 10
Mantova - Azienda USL Provincia di Mantova	via Trento 5
Milano - Ufficio Sanità Aerea	Aeroporto Linate
Milano - Azienda USL Città di Milano	via Statuto 5
Milano - Centro Diagnostico Italiano	via Saint Bon, 20
Pavia - Azienda USL Provincia di Pavia	viale Indipendenza 3
Parabiago - Azienda USL Provincia di Milano 1	via Spagliardi 19
Sesto S. Giovanni - Azienda USL Provincia di Milano 3	via Oslavia 1
Sondrio - Azienda USL Provincia di Sondrio	via Stelvio 35/A
Varese - Ufficio Sanità Aerea	Aeroporto Malpensa
Varese - Azienda USL Provincia di Varese	via O Rossi 9

P.A. BOLZANO

Bolzano - USL Centro-Sud	via Amba Alagi
Merano - USL Ovest	via Goethe 7

P.A. TRENTO

Trento - Servizio Igiene Pubblica	via Gilli 2

VENETO

Adria - Azienda ULSS 19	piazza degli Etruschi,9
Arzignano - Azienda ULSS 5	via Kennedy 2
Bardolino - Azienda ULSS 22	via D. Alighieri (Distretto San.)
Belluno - Azienda ULSS 1	via Feltre 57
Cittadella - Azienda ULSS 15	via Pilastroni
Conegliano - Azienda ULSS 7	via Maset 1
Bassano d. Grappa - Azienda ULSS 3	via Cereria 15
Chioggia - Azienda ULSS 14	Calle Vianelli 1010
Dolo - Azienda ULSS 13	via XXIV Aprile 2
Montebelluna - Azienda ULSS 8	via D. Alighieri 12
Negrar - Centro Malattie Tropicali S. Cuore	via Sempreboni, 5
Padova - Azienda ULSS 16	via Ospedale 22
Rovigo - Azienda ULSS di Rovigo	viale Tre Martiri 89
S. Donà d. Piave - Azienda ULSS 10	via Trento, 19
Thiene - Azienda ULSS 4	via Rasa 9
Treviso - Azienda ULSS 9	Borgo Cavalli, 42
Vicenza - Azienda ULSS 6	via Ridolfi, 37
Venezia - Mestre - Azienda ULSS 12	via Ospedale, 9
Venezia - Ufficio San. Mar.ma ed Aerea	Zattere 1416
Verona - Azienda ULSS 20	via S. D.'Acquisto 7

FRIULI-VENEZIA GIULIA.

Gemona - Azienda Servizi Sanitari n. 3	via Dante Alighieri
Gorizia - Azienda Servizi Sanitari n. 2	Via Mazzini 7
Latisana - Azienda Servizi Sanitari n. 5	via Sabbianera (Ospedale)
Monfalcone - Azienda Servizi Sanitari n. 2	via Galvani 1
Palmanova - Azienda Servizi Sanitari n. 5	via Molin 21
Pordenone - Azienda Servizi Sanitari n. 6	via Vecchia Ceramica, 1 - C.P. 232
Trieste - Ufficio San. Mar.ma ed Aerea	Molo Fratelli Bandiera 1-1
Udine - Azienda Servizi Sanitari n. 4	via Manzoni, 5

LIGURIA

Chiavari - Azienda USL 4 Chiavarese	C. Dante 163
Genova - Ufficio San. Mar.ma ed A.	Ponte Andrea Doria
Genova - Azienda USL 3 Genovese	via Archimede 30-A
Imperia - Ufficio Sanità Marittima	viale Matteotti 177
Imperia - Azienda USL 1 Imperiese	via Nizza 4
La Spezia - Ufficio Sanità Marittima	via del Canaletto, 27
La Spezia - Azienda USL 5 Spezzino	via Fiume 137
Savona - Ufficio Sanità Marittima	via Paleocapa 1-1
Savona - Azienda USL 2 Savonese	via Collodi 13

EMILIA ROMAGNA

Bologna - Ufficio Sanità Aerea	Aeroporto B.go Panicale
Bologna - Azienda USL Città di Bologna	via Gramsci 12
Casalecchio di Reno - Azienda USL Bologna Sud	via Cimarosa 5
Cesena - Azienda USL Cesena	c.so Cavour 180
Ferrara - Azienda USL Ferrara	via F. Beretta 7
Forlì - Azienda USL Forlì	via della Rocca, 19
Imola - Azienda USL Imola	via Pirandello 12
Mirandola - Azienda USL Modena	via E. Fermi 1
Modena - Azienda USL Modena	via Canaletto 15-17
Parma - Azienda USL Parma	via S. Pellico 19
Piacenza - Azienda USL Piacenza	via dei Mille 1
Porretta Terme - Azienda USL Bologna Sud	via Roma 16 (Ospedale)
Ravenna - Ufficio San. Mar. ed Aerea	via Gradenigo 6
Ravenna - Azienda USL Ravenna	via De Gasperi 8
Reggio Emilia - Azienda USL RE	via Amendola, 2
Rimini - Azienda USL Rimini	via Coriano, 38
S. Lazzaro di Savena - Azienda USL Bologna Sud	via Repubblica 11
Sassuolo - Azienda USL Modena	via Cavallotti 136
Vignola - Azienda USL Modena	via Libertà 799

TOSCANA

Arezzo - Azienda USL 8	via Fonte Veneziana 8
Cecina - Azienda USL 6	via Savonarola 82
Empoli - Azienda USL 11	via Cherubini 53
Firenze - Azienda USL 10	B.go Ognissanti 20
Grosseto - Azienda USL 9	via Manetti 29-31
Livorno - Ufficio Sanità Marittima	via Strozzi 1
Livorno - Azienda USL 6	via Monterotondo 49
Lucca - Azienda USL 2	viale Marti (ex Casina Rossa)
Massa - Azienda USL 1	via Democrazia 44
Piombino - Azienda USL 6	via Fucini 23
Portoferraio - Azienda USL 6	Località San Rocco
Prato - Azienda USL n. 4	Piazza Lippi 3
Pescia - Azienda USL 3	via C. Batisti 31
Pisa - Ufficio Sanità Aerea	Aeroporto G. Galilei
Pistoia - Azienda USL 3	viale Matteotti
Siena - Azienda USL 7	Strada del Ruffolo
Viareggio - Azienda USL 12	Via Lepanto 104

UMBRIA

Foligno - Azienda USL 3	via del Campanile 12
Perugia - Azienda USL 2	via della Pallotta 12
Terni - Azienda USL 4	via Bramante, 35-C

MARCHE

Ancona - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	Banchina N. Sauro
Ancona - Azienda USL 7	via XXV Aprile 17
Fano - Azienda USL 3	via Ceccarini 38
San Benedetto del Tronto - Az USL 12	Piazza Nardone
Pesaro - ASUR	via XXI Febbraio 36
Pesaro - Ufficio Sanità Marittima	via S. Francesco 14

LAZIO

Ciampino - ASL Roma H	via Mario Calò 5
Civitavecchia - Ufficio Sanità Mar.ma	via del Lazzaretto 4
Colleferro - ASL RM/G	via Artigianato 9
Roma - Fiumicino - Ufficio San. Aerea	Aeroporto L. da Vinci
Fiumicino - SOC.ALITALIA	(solo per il personale dipendente)
Frosinone – P.O. Umberto I	viale Mazzini
Latina - ASL di Latina	via Duca del Mare 19
Rieti – ASL Presidio Ospedaliero	viale Matteucci, n°9
Roma - Ministero della Sanità	via della Sierra Nevada 60

Roma - Fiumicino - Ufficio San. Marittima	via della Letteratura 14
Roma - Istituto Superiore di Sanità	(solo per il personale dipendente)
Roma - ASL RM/A	via Boncompagni 101
Roma - ASL RM/B	via Bardanzellu, 8
Roma - ASL RM/D	via Portuense 292
Roma - ASL RM/E	via Plinio 31
Roma - CESMET	C.ne Trionfale 27
Roma - FAO	(solo per il personale dipendente)
Roma - INMI "L.Spallanzani"	via Portuense, 292
Roma - ME.T.S.A.S.	C.ne Trionfale, 27
Roma - Ministero della Difesa	(solo per il personale dipendente)
Tivoli - ASL RM/G	viale Mannelli
Viterbo - ASL di Viterbo	via Garbini 29/G

ABRUZZO

Avezzano - Azienda USL 1 Avezzano - Sulmona	via Monte Velino
L'Aquila – P.O.	via G. Bellisari 2
Ortona - Azienda USL Chieti 22	Piazza S. Francesco 2
Pescara - Ufficio San. Mar.ma ed Aerea	via C. Colombo 4
Pescara - Azienda USL di Pescara	via Paolini 45
Sulmona - Azienda USL 1 Avezzano - Sulmona	via Gorizia 4
Teramo - Azienda USL 8	Piazza Martiri Pennesi
Vasto - Azienda USL 3 Lanciano - Vasto	via Marco Polo 55/a

MOLISE

Campobasso - Azienda USL Centro Molise	via Ugo Petrella 1
Isernia - Azienda USL Pentria	via Gorizia 23
Termoli - Azienda USL Basso Molise	via Cavia di Vittorio Veneto

CAMPANIA

Avellino - ASL 2	via degli Imbimbo
Aversa - ASL Caserta 2	via Linguitti 54
Benevento - ASL Benevento 1	via Annunziata
Caserta - ASL Caserta 1	via Sud, ex Piazza d'Armi
Napoli - ASL Napoli 1	via Chiatamone 33
Napoli - Ufficio Sanità Marittima ed Aerea	Immacolata Vecchia
Pompei - ASL Napoli 5	via Acquasalsa, 2
Salerno - Ufficio Sanità Marittima	via Cilento 13
Salerno - ASL Salerno 2	via Nizza 146

PUGLIA

Andria - Azienda Sanitaria Locale BA/1	via Mons. di Donna, 4
Bari - Ufficio Sanità Marittima ed Aerea	C.so De Tullio
Brindisi - AUSL, Brindisi 1	via Napoli, n°8
Brindisi - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	Stazione Marittima
Foggia - Azienda Sanitaria Locale FG/3	Piazza Pavoncelli, 11
Lecce - Azienda Sanitaria Locale LE/1	Piazza Bottazzi
Maglie - Azienda Sanitaria Locale LE/2	via De Lorentis
Manfredonia - Ufficio Sanità marittima	via Torre dell'Abate 1-F
Monopoli - Azienda Sanitaria Locale BA/5	Vico Roma 6
Taranto - Ufficio Sanità Marittima	Porto Mercantile
Taranto - Azienda USL TA1	via Acclavio 65

BASILICATA

Matera - Azienda USL 4	via Montescaglioso
Potenza - Azienda USL 2	via Ciccotti

CALABRIA

Catanzaro - Azienda USL 7	via Cortese 10
Paola - ASL 1 Paola/Cetraro	viale dei Giardini
Reggio Calabria - Ufficio San. Ma.ma ed Aerea	Svincolo Aut.le per il porto
Reggio Calabria - Azienda USL 11	via S. Anna II Tronco, Pal. Vilardi

SICILIA

Augusta - Ufficio Sanità Marittima	L.gomare Rossini 27
Catania - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	Porto
Catania - ASL n. 3	Corso d'Italia, 234
Messina - Ufficio Sanità Marittima	via R. Valore 301-bis
Palermo - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	Molo via Veneto
Porto Empedocle - Ufficio Sanità Mar.ma	Molo 60
Ragusa - Azienda USL 7	via G. Di Vittorio 58D
Siracusa - Ufficio Sanità Marittima	viale Montedoro 2
Trapani - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	via Final 30

SARDEGNA

Cagliari - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	Porto - Molo dogana
Cagliari - Azienda USL 8	via Sonnino - Pal. Comunale
Porto Torres - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	via Mare 38
Sassari - Azienda USL 1	via Amendola 55

06A08560

DECRETO 8 settembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Stealth DF», registrato al n. 12270.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 30 giugno 2004 dall'impresa Sulphur Mills Limited con sede legale in Derby Street, High Street, Bolton BL 36SZ (UK) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: «Stealth DF»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive: tebuconazolo - zolfo;

Vista la nota dell'ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota in data 22 settembre 2005 e successiva integrazione del 6 luglio 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti delle imprese:

Sulphur Mills Ltd, 1904/1905, G.I.D.C. Panoli Industrial Area, Panoli, Ankleshwar, Dist. Baruch, Gujarat (India);

Sulphur Mills Ltd, M.I.D.C. Plot No. 8, Thane Belapur Road, Turbhe Naka, New Bombay, Dist. Thane, Maharashtra (India);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Sulphur Mills Limited con sede legale in Derby Street, High Street, Bolton BL 36SZ (UK) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato STEALTH DF con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,500-1-25.

3. Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese:

Sulphur Mills Ltd, 1904/1905, G.I.D.C. Panoli Industrial Area, Panoli, Ankleshwar, Dist. Baruch, Gujarat (India);

Sulphur Mills Ltd, M.I.D.C. Plot No. 8, Thane Belapur Road, Turbhe Naka, New Bombay, Dist. Thane, Maharashtra (India).

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12270.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Stealth DF

FUNGICIDA PERLA VITE POLVERE BAGNABILE

PARTITA N.:

COMPOSIZIONE
G 100 di prodotto contengono:
g 4,5 di tebuconazolo puro
G 70 di zolfo puro
(esente da Selenio)
Coformulanti quanto basta a 100

Sulphur mills limited

Sulphur Mills limited, C/O, UNITY CLOTHINGS LTD.
BMW BLDG, OFF DERBY STREET, HIGH STREET, BOLTON BL 3652 (U.K.)

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle; Nocivo per gli organismi acquatici;
Può provocare a lungo termine effettivi negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego;Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza; in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Officine di produzione:
Sulphur Mills Ltd., 1904/1905, G.I.D.C., Panoli Industrial Area, Panoli, Ankleshwar, Dist. Baruch, Gujarat (India)
Sulphur Mills Ltd., M.I.D.C., Plot. No. 8, Thane Belapur Road, Turbhe Naka, New Bombay, Dist. Thane, Maharashtra (India)

Registrazione Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx

CONTENUTO NETTO: KG 0,500 – 1 - 25

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
TEBUCONAZOLO 4,5%
ZOLFO 70%
le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

TEBUCONAZOLO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acute ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore
Terapia: sintomatica.

ZOLFO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Vite: contro oidio (Oidium tuckeri) intervenire alla dose di 0,22% (220 g in 100 litri di acqua) ogni 10-14 gg, a seconda dei diversi fattori che possono influenzare l'andamento della malattia (sensibilità varietale, zona più o meno soggetta agli attacchi di oidio, andamento climatico). Tale dose si riferisce all'impiego con pompe a volume normale e volumi di acqua di 1000-1200 l/ha. Utilizzando attrezzature a basso od ultrabasso volume è necessario aumentare la concentrazione in modo da garantire la stessa quantità di prodotto per ettaro.
Come per tutti i triazoli, esiste anche per il tebuconazolo il rischio di sviluppare ceppi resistenti. Tale rischio viene diminuito, con lo Stealth DF, che contiene anche zolfo, sostanza attiva a diverso meccanismo d'azione. Si ritiene comunque sempre opportuno alternare il prodotto, nel calendario antioidico, con altri prodotti a diverso meccanismo d'azione, in modo da diminuire la pressione di selezione

COMPATIBILITÀ: Stealth DF può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservare le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione chiamare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto.

Attenzione : "durante la fase di miscelazione e carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi".

ATTENZIONE - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli si consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità di impiego indicate. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Conservare al riparo dall'umidita'; DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

06A08549

DECRETO 9 settembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Pomarsol ZF WG», registrato al n. 13143.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 13 febbraio 2006 dall'impresa Taminco Italia S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Pomarsol ZF WG» uguale al prodotto di riferimento denominato «Thionic istantaneo» registrato al n. 8301 con decreto direttoriale in data 4 giugno 1993 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Thionic istantaneo» dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Pomarsol ZF WG» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Ziram;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2014 l'impresa Taminco Italia S.r.l., con sede in Milano piazzale L. Cadorna, 10, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario molto tossico pericoloso per l'ambiente denominato POMARSOL ZF WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego e formulazione dall'impresa estera: Taminco n.v. Pantserschipstraat, 207 - Gent (Belgio).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13143.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

POMARSOL ZF WG

Microgranulare idrosospensibile

FUNGICIDA ORGANICO

per trattamenti liquidi in frutticoltura, orticoltura, floricoltura e agrumicoltura

POMARSOL ZF WG

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
- Ziram puro g 76
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Molto tossico per inalazione - Nocivo per ingestione – Irritante per le vie respiratorie - Rischio di gravi lesioni oculari – Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per ingestione - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente (con prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante) – Non gettare i residui nelle fognature – Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia – In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) – In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non didperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade]

Titolare della registrazione
TAMINCO ITALIA S.r.l.
Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano
Sede amministrativa - Via Cornalia, 26 - 20124 Milano Tel.:0267160111

Distribuito da
BAYER CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 – 20156 - Milano

Officina di produzione: TAMINCO n.v. Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio)

Registrazione del Ministero della Salute n° **del**

Contenuto netto: kg 1 – 5 – 10 – 20 Partita n. ....

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia:** sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi d'impiego:
Pomacee: contro ticchiolatura; **pero**; contro septoriosi; **pesco**: contro bolla e perforazione delle foglie (trattamenti primaverili-estivi); **pomodoro**: contro alternariosi e peronospora; **sedano, patata, cipolla, cetriolo**; contro peronospora; **pisello, fagiolo**: contro antracnosi e ruggine; **rosa**: contro ticchiolatura e peronospora; **agrumi**: contro fumaggine e marciume bruno dei frutti 0,15-0,2% (150-200 g in 100 litri d'acqua).
Pesco: contro bolla e perforazione delle foglie (trattamento autunnale alla caduta delle foglie e di fine inverno prima del rigonfiamento delle gemme): 0,3-0,4% (300-400 g in 100 litri d'acqua).

N.B.: Le dosi si riferiscono all'impiego con pompa a volume normale.

COMPATIBILITÀ
POMARSOL ZF WG è miscibile con gli antiparassitari ad azione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Solo le varietà di pero Spadona, Gentil bianca, Gentilona, Cannellina, si sono dimostrate sensibili e non devono essere trattate con POMARSOL ZF WG.

NOCIVITÀ
Evitare che gallinacei ed equini pascolino nei campi trattati per una settimana dopo il trattamento.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DA NON VENDERSI SFUSO

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A08547

DECRETO 9 settembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Geozeb WG», registrato al n. 13147.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 13 febbraio 2006 dall'impresa Geofin S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Geozeb WG» uguale al prodotto di riferimento denominato «Man Del WG» registrato al n. 9777 con D.D. in data 1° ottobre 1998 dell'impresa Sti Solfotecnica Italiana S.p.a. con sede in Ravenna;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Man Del WG» dell'impresa Sti Solfotecnica Italiana S.p.a. con sede in Ravenna;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Geozeb WG» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Mancozeb;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Geofin S.r.l., con sede in Oppeano (Verona) via Crear, 15 - Località Mazzantica, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato GEOZEB WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

STI - Solfotecnica Italiana S.p.A. Cotignola (Ravenna), autorizzato con decreti del 19 giugno 1982/22 dicembre 1997;

Dow Agrosciences B.V. - Mozzanica (Bergamo), autorizzato con decreti del 22 gennaio 1973/20 settembre 2001.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13147.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Geozeb WG

Fungicida organico ad azione preventiva
GRANULI IDRODISPERSIBILI

Partita n.:°

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Mancozeb puro g 75
Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio :
Irritante per le vie respiratorie
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con la pelle; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; in caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

IRRITANTE

GEOFIN S.R.L.

GEOFIN SRL
Via Crear, 15 – Loc. Mazzantica, 37050 Oppeano (VR)

Officina di Produzione :
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)
Dow Agrosciences B.V. – Mozzanica (BG)

Registrazione n. xxxx Ministero della Salute del xxxxxx

Contenuto netto : kg 1 - 5 -10 - 20

Prescrizioni particolari : Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto; Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore; Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :

Sintomi : cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhi: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione ; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. **Effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il GEOZEB WG è un formulato in granuli idrodispersibili, di facile impiego per la sua pronta disperdibilità in acqua. E' dotato di lunga persistenza d'azione grazie alla sua resistenza agli agenti atmosferici e al dilavamento da parte delle piogge.
Nella concia delle sementi è efficace contro vari funghi parassiti ed, anche in presenza di microlesioni nei semi, non riduce il potere germinativo, ma ne esalta l'energia germinativa.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

- MELO , PERO : contro Ticchiolatura (*Venturia spp.*), Alternaria (*Alternaria spp.*), Ruggine (*Gymnosporangium sabinae*), Septoria (*Septoria piricola*), Glomerella (*Glomerella cingulata*), Gleodes (*Gloeodes pomigena*), iniziando i trattamenti all'apertura delle gemme o dopo bagnature infettanti alla dose di 200 g/hl
- VITE : contro Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Antracnosi (*Gleosporium ampelophagum*) e Marciume nero. Il GEOZEB WG si impiega alla dose di 200 g/hl (distribuendo non meno di 3 kg/ha), iniziando i trattamenti quando si verificano le condizioni di temperatura (almeno 10° C), di umidità e di sviluppo dei germogli favorevoli all'insorgenza della malattia. I trattamenti vanno ripetuti a cadenza di 7-10 giorni tenendo conto dell'andamento stagionale e dell'accrescimento dei tralci.
- CEREALI (FRUMENTO E ORZO) : contro Ruggini (*Puccinia spp.*), Septoriosi (*Septoria nodorum*), Fusariosi (*Fusarium culmorum*) alla dose di 2.5 kg/ha trattando all'emissione della spiga.
- POMODORO : (solo fino alla prima fioritura) contro Peronospora (*Phytophtora infestans*), Alternaria (*Alternaria porri ver. solani*), Septoria (*Septoria lycopersici*), Antracnosi (*Gleosporium phomoides*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*). Effettuare trattamenti preventivi sia in semenzaio, sia in campo alla dose di 200-300 g/hl. Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripeterli fino alla prima fioritura a cadenza di 7 giorni o più frequentemente nei casi di gravi attacchi.
- TABACCO : contro Peronospora (*Peronospora tabacina*) e Alternaria (*Alternaria tenuis e tabacina*) intervenire con trattamenti preventivi in semenzaio alla dose di 100-150 g/hl ed in pieno campo alla dose di 200 g/hl.
- PIOPPO : contro Bronzatura del pioppo (*Marssonina brunnea*) intervenire alla dose di 400-500 g/hl (distribuendo non meno di 4 kg/ha) effettuando il primo trattamento quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia (circa metà aprile nella valle padana). Ripetere il trattamento almeno 2-3 volte a distanza di 15-20 giorni, in casi di gravi attacchi.
- GAROFANO IN PIENO CAMPO : contro Ruggine (*Uromyces caryophyllinus*) e Alternaria (*Alternaria dianthi*) alla dose di 200-250 g/hl intervenendo al verificarsi delle condizioni d'infezione. Ripetere i trattamenti a cadenza di 7 giorni o più frequentemente in caso di gravi infezioni.

CONCIA DELLE SEMENTI :
Il GEOZEB WG viene impiegato nella concia di tipo "slurry". A tale scopo, il prodotto deve essere mescolato uniformemente, con tutta la massa di semi da conciare.

- FRUMENTO : contro Carie (*Tilletia tritici*) e Fusariosi (*Fusarium nivale*) alla dose di 200 g/100 kg di semente.
- RISO : contro Brusone (*Piricularia oryzae ed Helminthosporium oryzae*) e contaminazioni esterne da Fusarium spp. alla dose di 250-350 g/100 kg di semente.
- MAIS : contro Carbone (*Ustilago maydis*), Elmintosporiosi (*Helminthosporium zeae*) e contaminazioni esterne da Fusariosi (*Fusarium moniliforme*) e da Gibberella (*Gibberella zeae*) alla dose di 300-400 g/100 kg di semente.
- GIRASOLE : contro Fusariosi (*Fusarium spp.*) e Pythium spp. alla dose di 300-350 g/100 kg di semente.
- BARBABIETOLA DA ZUCCHERO : contro Mal del piede (*Phoma betae*), Fusariosi (*Fusarium moniliforme*), Mal vinato (*Rhizoctonia solani*) e Cercosporiosi (*Cercospora beticola*) alla dose di 500 g/100 kg di glomeruli.
- PATATA : contro Cancrena secca (*Fusarium coeruleum*), Croste nere (*Rhizoctonia solani*), Alternaria (*Alternaria solani*) alla dose di 300-400 g/100 kg di tuberi.
- SEMENTI ORTICOLE : contro Tracheomicosi (*Fusarium spp.*), Tracheopitiosi (*Pythium spp.*) e Rizottoniosi (*Rhizoctonia solani*) alla dose di 300-500 g/100 kg a seconda delle dimensioni e tipo di seme.

AVVERTENZA PER LA CONCIA DELLE SEMENTI : I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.
NON IMPIEGARE IN SERRA; NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con poltiglia solfocalcica, con prodotti alcalini e con concimi fogliari contenenti Boro.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Varietà di pere sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conferenza, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

06A08548

DECRETO 9 settembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Sufravet DF», registrato al n. 13184.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 6 marzo 2006 dall'impresa EUROPHYTO T.S.A. S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SUFRAVET DF uguale al prodotto di riferimento denominato SULFOLAC DF registrato al n. 10736 con decreto direttoriale in data 28 febbraio 2001 dell'impresa Agrostulin GmbH - Stulln;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato SULFOLAC DF dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato SUFRAVET DF è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Zolfo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 2011, l'impresa EUROPHYTO T.S.A. S.r.l., con sede in Viale V. Emanuele II, n. 64, Bergamo, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario «IRRITANTE» denominato SUFRAVET DF con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 0,250-0,500 e kg 1-5-10-20-25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego e formulazione dall'impresa estera: AGROSTULLN GmbH - Werkswek n. 2, D-9255 1 - Stulin (Germania).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13184.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SUFRAVET DF

Irritante

Zolfo micronizzato sottoforma di microgranuli idrodispersibili
contro le forme di Oidio in frutticoltura,, viticoltura, orticoltura e frutticoltura

Composizione
100 grammi di prodotto contengono
- Zolfo puro (esente da selenio) g 80
- Disperdenti, bagnanti q b a g 100

FRASI DI RISCHIO : *Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.*
CONSIGLI DI PRUDENZA : *conservare fuori dalla portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, né bere né fumare durante l'impiego - usare indumenti protettivi e guanti adatti – in caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.*

EUROPHYTO T.S.A. srl Viale V.Emanuele II, 64 - 24121 Bergamo (tel. 0363-305786)
Officine di produzione: Agrostulln GmbH, Werkswek 2, D-92551 – Stulln (Germany)
Registrazione n .... del .... del Ministero della Salute
Contenuto : 0,250-0,500 g/ 1-5-10-20-25 kg Partita n°: ....

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenze: consultare un centro antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: riferito a 100 litri d'acqua.
VITICOLTURA: trattamenti preventivi gr. 200-400; trattamenti ad infezione da Oidio avvenuta: gr 400-500
FRUTTICOLTURA
- Pomacee: trattamenti prefiorali gr 200-500; in fioritura e postfiorali: gr 200-300
- Pesco, Susino, Ciliegio, Agrumi: gr 200-500

ORTICOLTURA
Patata, Pomodoro, Bietole, Cavoli, Fragola, Cucurbitacee gr 200-500
BABABIETOLA DA ZUCCHERO: kg 8/Ha effettuando il primo trattamento alla comparsa dei sintomi ed effettuando i successivi ad intervalli di 15-20 giorni
CEREALI: kg 8/Ha intervenendo alla comparsa della malattia sulle ultime due foglie del culmo.
GIRASOLE, SOIA, TABACCO: kg 4-6/Ha
Vivai di PIOPPO: gr 200-400
COLTURE FLOREALI, ORNAMENTALI e FORESTALI: gr 150-400 intervenendo ai primi sintomi della malattia.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: mettere in un recipiente il quantitativo di prodotto necessario, aggiungere 1-2 litri di acqua per chilo di SUFRAVET DF e agitare fino ad ottenere un liquido cremoso che dovrà essere versato nella botte (con l'agitatore in funzione) entro 30 minuti dalla sua preparazione, quindi portare a volume con acqua mescolando bene.
COMPATIBILITÀ: non e' compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (Polisolfuri, Poltiglia bordolese), con oli minerali, DNOC, Captano, DDVP, Binapocryl, Diclofluamide. Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano, Non applicare su colture sofferenti e stressate. Mantenere l'agitatore sempre in funzione.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità : Sufravet DF può arrecare danno sulle seguenti cultivars di
MELE: Black Bon Davis, Black Staiman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renette, Rome Beauty, Staiman Red, Winesap
PERE: Buona Luigia d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser, Alexander, Oliver de Serres, William, Decana del Comizio
VITE: Sangiovese
CUCURBITACEE: può essere fitotossico

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

06A08573

DECRETO 9 settembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Lipofil», registrato al n. 13145.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 12 febbraio 2006 dall'impresa Chemia S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato LIPOFIL uguale al prodotto di riferimento denominato CHEMOL 90 EL registrato al n. 1155 con decreto direttoriale in data 22 aprile 1974 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato CHEMOL 90 EL dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato LIPOFIL è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Olio minerale;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e dieci anni, l'impresa Chemia S.p.A., con sede in S. Agostino (Ferrara), S.S. 255, km 46, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario «Esente da classificazione di pericolo» denominato LIPOFIL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 1-5-25-100-200.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in S.Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13145.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

Informazioni mediche:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Il LIPOFIL è un olio bianco insetticida - ovicida emulsionabile ad alto grado di raffinazione ed alta concentrazione per la lotta primaverile - estiva contro le cocciniglie dei fruttiferi, agrumi, olivo, piante ornamentali, uova di acari, afidi e psille.

Modalità d'impiego :
Si diluisce con cura il quantitativo di LIPOFIL in poca acqua e poi si versa nel volume di acqua desiderato.

Insetticida - Ovicida a base di olio bianco

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Olio minerale bianco g 85
(con oltre il 95% di R.I.)
Emulsionanti, coadiuvanti, solventi q.b. a 100

Distribuito da:
Agrimport S.p.A. – via Piani, 1 – 39100 Bolzano

Officina di Produzione :
Chemia S.p.A. - 44040 S. Agostino (FE)

Registrazione n. xxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : Litri 1 - 5 - 25 - 100 – 200(*)

Riferimento partita

Dosi d'impiego:

Frutticoltura a gemme chiuse	1,5-2 litri / hl
Frutticoltura al verde	1-1,5 litri / hl
Agrumicoltura e olivicoltura	1,5-2 litri / hl
Floricoltura (rose - oleandro)	1-1,5 litri / hl

Compatibilità : Il LIPOFIL è compatibile con tutti gli antiparassitari, esclusi i polisolfuri, il solfato di rame e lo zolfo. Su piante trattate con polisolfuri o zolfi distanziare i trattamenti con LIPOFIL di 15 giorni.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo che deve essere rispettato dall'ultimo trattamento alla raccolta: 20 giorni se impiagato da solo

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

(*) Avvertenza limitata alla sola confezione da litri 200 :
" Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto"

06A08574

DECRETO 9 settembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Trend», registrato al n. 13237.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 6 aprile 2006 dall'impresa SIPCAM S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato TREND uguale al prodotto di riferimento denominato BAGNANTE ANTISCHIUMA S registrato al n. 0361 con decreto direttoriale in data 22 novembre 1971 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato BAGNANTE ANTISCHIUMA S dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato TREND è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per dieci anni, l'impresa SIPCAM S.p.A. con sede in via Carroccio, n. 8 Milano, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario «IRRITANTE» denominato «TREND» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 50-100-250-500 e litri 1-5-10.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in Salerano sul Lambro (Lodi) autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/15 gennaio 2001.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13237.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

TREND

Bagnante per uso agricolo

Conferisce forte bagnabilità e sospensività alle poltiglie. Impedisce la formazione della schiuma.

Composizione
- Alcool isotridecilico g. 20
- Siliconi (prezza min. 99%) g. 0,7
- Emulsionanti, inerti: quanto basta a g. 100

SIPCAM Soc. It.Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano – S.p.A.
Sede legale: Via carroccio 8 – Milano

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officina di produzione:
SIPCAM SpA- Salerano Sul Lambro (LO)

Taglie: ml 50-100-250-500
litri 1-5-10

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o da mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Proteggersi gli occhi / la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
Si impiega alla dose normale di g. 50 per ogni ettolitro di poltiglia.
Il prodotto va agitato prima dell'uso e versato direttamente nelle poltiglie insetticide e/o altri prodotti fitosanitari già preparati, rimescolando con cura.
E' sempre utile l'aggiunta del TREND ai prodotti fitosanitari in quanto ne accentua l'efficacia conferendo alle stesse una elevata bagnabilità e sospensività ed impedendo nello stesso tempo la formazione della schiuma.
E' indispensabile l'aggiunta del TREND quando si debbono combattere infestazioni di parassiti quali Acari, Afidi, Psille ed altri fitofagi, che sono protetti esternamente da secrezioni cerose o dalla naturale tomentosità delle piante; in questi casi l'aggiunta del TREND è veramente determinante per conseguire il pieno risultato dell'effetto disinfestante.

COMPATIBILITA'
E' miscibile a tutti i prodotti fitosanitari.

FITOTOSSICITA'
La fitotossicità è quella del p.a. a cui il prodotto viene aggiunto.

RISCHI DI NOCIVITA'
Sono quelli del p.a. a cui il prodotto viene aggiunto.

Sospendere i trattamenti secondo le indicazioni del p.a. a cui il prodotto viene aggiunto.

ATTENZIONE
Da impiegare esclusivamente in agricoltura.
Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Non operare contro vento.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

TREND

Bagnante per uso agricolo
Conferisce forte bagnabilità e sospensività alle poltiglie.
Impedisce la formazione della schiuma.

Composizione
- Alcool isotridecilico g. 20
- Siliconi (prezza min. 99%) g. 0,7
- Emulsionanti, inerti: quanto basta a g. 100

SIPCAM Soc. It.Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano – S.p.A.
Sede legale: Via carroccio 8 – Milano

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officina di produzione:
SIPCAM SpA- Salerano Sul Lambro (LO)

Taglie:ml 50-100
Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o da mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Proteggersi gli occhi / la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

06A08575

DECRETO 13 settembre 2006.

Passaggio di proprietà del prodotto fitosanitario denominato «Terial 40 L», dall'impresa BASF Italia Spa all'impresa Dow AgroSciences Italia Spa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 17 del 10 giugno 1995, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995, concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale del 19 giugno 1980, con il quale è stato registrato al n. 3864 il prodotto fitosanitario denominato TERIAL 40 L a nome dell'impresa BASF Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato n. 8, preparato in stabilimenti già autorizzati;

Visti gli atti notarili in data 6 giugno 2006, da cui risulta che l'impresa BASF Italia Srl ha ceduto la titolarietà del prodotto suindicato all'impresa Dow AgroSciences Italia Srl con sede legale in Milano, via Patroclo n. 21;

Vista la domanda presentata in data 26 luglio 2006 dall'impresa Dow AgroSciences Italia Srl, intesa ad ottenere l'autorizzazione a registrare a proprio nome la titolarità del prodotto medesimo, da produrre presso gli stabilimenti precedentemente autorizzati;

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non è richiesto il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È attualmente intestata a nome dell'impresa Dow AgroSciences Italia Spa con sede legale in Milano, via Patroclo n. 21, l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato TERIAL 40 L, registrato con decreto ministeriale del 19 giugno 1980, registrato al n. 3864, a seguito del passaggio di proprietà dall'impresa BASF Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato n. 8, avvenuto con atti notarili in data 6 giugno 2006.

Lo smaltimento delle scorte del prodotto con precedente etichettatura è consentito entro dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione è tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle scorte stesse.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

06A08565

DECRETO 13 settembre 2006.

Passaggio di proprietà del prodotto fitosanitario denominato «Clormetil», dall'impresa Terranalisi Srl all'impresa Dow AgroSciences Italia Srl.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 17 del 10 giugno 1995, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995, concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto direttoriale del 31 maggio 2000, con il quale è stato registrato al n. 10507 il prodotto fitosanitario denominato CLORMETIL, a nome dell'impresa Terranalisi Srl, con sede legale in Cento (Ferrara), via Nino n. 6, preparato in stabilimenti già autorizzati;

Visti gli atti notarili in data 15 maggio 2006, da cui risulta che l'impresa Terranalisi Srl ha ceduto la titolarietà del prodotto suindicato all'impresa Dow AgroSciences Italia Srl, con sede legale in Milano, via Patroclo n. 21;

Vista la domanda presentata in data 19 luglio 2006 dall'impresa Dow AgroSciences Italia Srl, intesa ad ottenere l'autorizzazione a registrare a proprio nome la titolarità del prodotto medesimo, da produrre presso gli stabilimenti precedentemente autorizzati;

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non è richiesto il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È attualmente intestata a nome dell'impresa Dow AgroSciences Italia Srl, con sede legale in via Patroclo n. 21 - Milano, l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato CLORMETIL, registrato con decreto direttoriale del 31 maggio 2000, reg. numero 10507, a seguito del passaggio di proprietà dall'impresa Terranalisi Srl, con sede legale in Cento (Ferrara), via Nino Bixio n. 6, avvenuto con atti notarili in data 15 maggio 2006.

Lo smaltimento delle scorte del prodotto con precedente etichettatura è consentito entro dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione è tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle scorte stesse.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

06A08566

DECRETO 13 settembre 2006.

Modificazione della denominazione del prodotto fitosanitario «Lorsban 40 EC» dell'impresa Siapa Srl.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 17 del 10 giugno 1995, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995, concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale in data 19 giugno 1980 con il quale è stato registrato al n. 3861 il prodotto fitosanitario denominato «Lorsban 40 EC» a nome dell'impresa Siapa Srl, con sede in Milano, via Caldera n. 21, preparato in stabilimenti già autorizzati;

Vista la domanda presentata in data 26 luglio 2006 dall'impresa medesima, diretta ad ottenere le seguenti autorizzazioni:

la modifica di denominazione del prodotto fitosanitario medesimo da «Lorsban 40 EC» a «Rotiofen Gold»;

alla produzione del prodotto sopra citato anche nell'officina dell'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd, sita in Beer Sheva (Israele);

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non è richiesto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Siapa Srl, con sede in Milano, via Caldera n. 21, già autorizzata ad immettere in commercio il

prodotto fitosanitario denominato «Lorsban 40 EC», registrato al n. 3861 con decreto ministeriale in data 26 luglio 1980, è autorizzata alle seguenti variazioni:

alla modifica di denominazione del prodotto fitosanitario medesimo da «Lorsban 40 EC», a «Rotiofen Gold»;

alla produzione del prodotto sopra citato anche nell'officina dell'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd, sita in Beer Sheva (Israele).

Lo smaltimento delle scorte del prodotto con precedente etichettatura è consentito entro dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione è tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori, nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle scorte stesse.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

06A08567

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 settembre 2006.

Rettifica del decreto 28 luglio 2006 relativo alla ricostituzione del Comitato provinciale INPS del Verbano-Cusio-Ossola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Visto il proprio decreto n. 31 del 28 luglio 2006, concernente la ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. del Verbano-Cusio-Ossola;

Rilevato come, per mero refuso, sia stato chiamato a comporre il Comitato provinciale dell'I.N.P.S. per la sede provinciale del Verbano-Cusio-Ossola il direttore della direzione provinciale dei servizi vari del Verbano-Cusio-Ossola anziché il direttore della ragioneria provinciale dello Stato del Verbano-Cusio-Ossola;

Rettifica:

Il proprio decreto n. 31 del 28 luglio 2006 nella parte relativa alla rappresentanza in seno al costituendo Comitato provinciale I.N.P.S. del Ministero dell'economia e delle finanze, con l'indicazione, quale rappresentante del predetto Ministero, del direttore della ragioneria provinciale dello Stato del Verbano-Cusio-Ossola in luogo del direttore della direzione provinciale dei servizi vari del Verbano-Cusio-Ossola.

Omegna, 13 settembre 2006

Il direttore provinciale reggente: BOVIO

06A08536

DECRETO 13 settembre 2006.

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli di Cremona.

IL DIRETORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CREMONA

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457 recante: «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli»;

Visto il proprio decreto n. 166 del 21 novembre 1972 e successive modificazioni, con il quale è stata costituita, presso la sede I.N.P.S. di Cremona, la commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli prevista dall'art. 14 della legge sopra citata;

Vista la nota datata 6 settembre 2006 con la quale il sig. Giovanni Battista Caserini rassegna le dimissioni dall'incarico di componente effettivo della commissione di cui trattasi;

Vista la nota n. 2061/06 - AZ/dm in data 6 settembre 2006 con la quale la Federazione provinciale coltivatori diretti di Cremona designa quale sostituto del predetto componente la sig.ra Dianella Mariotti;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

La sig.ra Dianella Mariotti è nominata componente effettivo della commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli, prevista dall'art. 14 delle legge n. 457 dell'8 agosto 1972, quale rappresentante dei Coltivatori diretti, in sostituzione del sig. Giovanni Battista Caserini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 13 settembre 2006

Il direttore provinciale: FILOSA

06A08543

DECRETO 13 settembre 2006.

Sostituzione del componente della commissione speciale del Comitato INPS di Cremona, per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi coltivatori diretti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CREMONA

Visto il proprio decreto n. 13/2005 del 29 agosto 2005, con il quale è stata ricostituita, presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Cremona, la commissione speciale prevista dalla legge 88/1989, per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi coltivatori diretti, di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità, alla lettera *f)* del 1° comma dell'art. 46 della citata legge;

Atteso che di detto organo collegiale fa parte il sig. Damiano Talamazzini, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Preso atto delle dimissioni dall'incarico del citato componente;

Vista la nota n. 2060/06-AZ/dm del 6 settembre 2006, con la quale la Federazione provinciale coltivatori diretti di Cremona designa, in sostituzione del sig. Damiano Talamazzini, il sig. Aldo Bellandi;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il sig. Aldo Bellandi è nominato componente della commissione speciale per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi coltivatori diretti, di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità, alla lettera *f)* del 1° comma dell'art. 46 della legge 88/1989, in rappresentanza dei coltivatori diretti, in sostituzione del sig. Talamazzini Damiano, dimessosi dall'incarico.

Il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Cremona è incaricato della esecuzione del provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 13 settembre 2006

Il direttore provinciale: FILOSA

06A08544

DECRETO 13 settembre 2006.

Sostituzione di due componenti della Commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Cremona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CREMONA

Visto il proprio decreto n. 269 del 30 gennaio 1974 e successive modificazioni con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Cremona, operante presso la locale Direzione provinciale del lavoro;

Atteso che di detto organo collegiale fanno parte i sigg. Luciano Dotti e Damiano Talamazzini rispettivamente quale componente effettivo e supplente in rappresentanza dei Coltivatori diretti;

Considerato che entrambi hanno rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Preso atto della nota del 4 settembre 2006 con la quale la Federazione provinciale coltivatori diretti di Cremona designa, in sostituzione, i sigg. Mariotti Dianella e Giovanni Battista Caserini rispettivamente quale componente effettivo e supplente;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

I sigg. Dianella Mariotti e Giovanni Battista Caserini sono nominati rispettivamente componente effettivo e supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Cremona, in rappresentanza dei coltivatori diretti, in sostituzione dei sigg. Dotti Luciano e Talamazzini Damiano, dimessisi dall'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 13 settembre 2006

Il direttore provinciale: FILOSA

06A08545

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 agosto 2006.

Modalità di presentazione delle domande di contributo, a seguito della dichiarazione di calamità naturale nel compartimento marittimo di Napoli, per la presenza di aggregati mucillaginosi che hanno ostacolato l'attività di pesca nel mese di agosto 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto l'art. 23-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992, per le misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto il decreto 18 gennaio 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante «Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel compartimento marittimo di Napoli, a seguito della presenza di aggregati mucillaginosi che, a partire dal mese di agosto 2002, hanno ostacolato l'attività di pesca»;

Considerato necessario individuare le modalità ed i criteri per la presentazione delle domande per accedere alla concessione degli interventi attivati con il sopra indicato decreto;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di conseguire la concessione del contributo attivato dall'art. 1, del decreto 18 gennaio 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante «Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel compartimento marittimo di Napoli, a seguito della presenza di aggregati mucillaginosi che, a partire dal mese di agosto 2002, hanno ostacolato l'attività di pesca», gli imprenditori ittici presentano o trasmettono, mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le istanze, corredate della documentazione di cui al modello allegato.

Art. 2.

Per accedere ai sopraindicati contributi, gli istanti devono aver subito nell'anno 2002 una diminuzione della produzione, a causa dell'evento di cui trattasi, con conseguente compromissione del bilancio economico dell'impresa, determinando una perdita pari almeno al 35% del reddito dell'impresa dell'anno della calamità (2002) rispetto all'anno precedente (2001).

Art. 3.

Gli armatori che hanno subito, a causa dell'evento di cui trattasi, danni alle attrezzature da pesca devono dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra il danno e l'evento, producendo documentazione idonea, quale la dichiarazione di evento straordinario, previsto dall'art. 168 c.n., ovvero ogni atto idoneo ad attestare l'esistenza del predetto nesso.

Art. 4.

È onere delle imprese, dimostrare di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere ai contributi di cui trattasi.

Art. 5.

Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Art. 6.

Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2006

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

Schema di domanda

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA

Il sottoscritto .... nato a .... il .... in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa di pesca .... con sede .... in .... via .... codice fiscale .... partita I.V.A. .... iscritta al n. .... del registro delle imprese di pesca di .... armatore/o armatrice dell'unità .... iscritto al n. .... del R.N.M.G. di .... di t.s.l. .... chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale nel compartimento marittimo di Napoli, a seguito della presenza di aggregati mucillaginosi che, a partire dal mese di agosto 2002, hanno ostacolato l'attività di pesca.

All'uopo allega:

1) autocertificazione resa «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace», accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale si attesta:

di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca .... al n. .... ;

di non aver usufruito, ovvero richiesto, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;

di essere iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso;

di aver subito, in seguito alla calamità di cui al decreto ministeriale i seguenti danni: (specificare danni alla produzione ovvero alle attrezzature);

che l'unità di cui all'istanza è di t.s.l. .... ;

2) numero del conto corrente bancario .... intestato al beneficiario del contributo di cui trattasi, presso la Banca .... sede di .... codice A.B.I. .... codice CAB .... sul quale si chiede che il contributo spettante venga accreditato;

3) certificazione resa da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori, ovvero da una società di certificazione dei bilanci attestante la riduzione del reddito dell'anno in cui è avvenuta la calamità, in termini percentuali, rispetto al reddito dell'anno precedente, con allegate copie dei relativi bilanci (se trattasi di società);

4) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2001, 2002, contenente, altresì, dichiarazione attestante la riduzione del reddito dell'anno in cui è avvenuta la calamità, in termini percentuali, rispetto al reddito dell'anno precedente (se trattasi di ditte individuali);

5) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente una relazione tecnico-economica concernente l'attività dell'impresa interessata dall'evento, comprendente l'esatta indicazione delle produzioni mensili riferite agli anni 2001, 2002;

6) documentazione attestante le spese sostenute per danni alle attrezzature, comprensiva delle quietanze liberatorie in originale;

7) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che la copia dei bilanci trasmessi, copia delle dichiarazioni dei redditi relativi agi anni 2001, 2002, ovvero della dichiarazione di spesa indicata al punto 6, sono conformi agli originali in possesso del dichiarante.

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Data, ...

Firma, ...

06A08515

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 13 settembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3, citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota n. 5347 del 31 agosto 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Piacenza, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi catastali per l'intera giornata in data 14 agosto 2006;

Accertato che il mancato funzionamento, è dipeso dall'arresto dei condizionatori della sala Ced e dall'impossibilità di tenere attivo il sistema, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare n. 8/06 (prot.359 dell'8 settembre 2006) dell'Ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Picenza;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Piacenza per l'intera giornata del 14 agosto 2006.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 13 settembre 2006

Il direttore regionale: CESÀRO

06A08600

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 18 settembre 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2665
Yen	149,47
Lira cipriota	0,5765
Corona ceca	28,423
Corona danese	7,4607
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67480
Fiorino ungherese	270,73
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9283
Corona svedese	9,1928
Tallero sloveno	239,58
Corona slovacca	37,360
Franco svizzero	1,5887
Corona islandese	88,79
Corona norvegese	8,2830
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,4348
Nuovo leu romeno	3,5272
Rublo russo	33,9550
Nuova lira turca	1,8503
Dollaro australiano	1,6821
Dollaro canadese	1,4200
Yuan cinese	10,0646
Dollaro di Hong Kong	9,8588
Rupia indonesiana	11587,84
Won sudcoreano	1211,34
Ringgit malese	4,6607
Dollaro neozelandese	1,9090
Peso filippino	63,604
Dollaro di Singapore	2,0124
Baht tailandese	47,297
Rand sudafricano	9,2230

Cambi del giorno 19 settembre 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2654
Yen	148,81
Lira cipriota	0,5765
Corona ceca	28,488
Corona danese	7,4613
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67320
Fiorino ungherese	273,47
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9598
Corona svedese	9,1740
Tallero sloveno	239,58
Corona slovacca	37,472
Franco svizzero	1,5903
Corona islandese	88,89
Corona norvegese	8,2735
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,4175
Nuovo leu romeno	3,5308
Rublo russo	33,9340
Nuova lira turca	1,8590
Dollaro australiano	1,6802
Dollaro canadese	1,4201
Yuan cinese	10,0426
Dollaro di Hong Kong	9,8526
Rupia indonesiana	11588,53
Won sudcoreano	1204,79
Ringgit malese	4,6586
Dollaro neozelandese	1,9091
Peso filippino	63,390
Dollaro di Singapore	2,0079
Baht tailandese	47,142
Rand sudafricano	9,3359

Cambi del giorno 20 settembre 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2676
Yen	148,70
Lira cipriota	0,5767
Corona ceca	28,437
Corona danese	7,4605
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67310
Fiorino ungherese	273,47
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293

Zloty polacco	3,9483
Corona svedese	9,2168
Tallero sloveno	239,59
Corona slovacca	37,465
Franco svizzero	1,5875
Corona islandese	89,17
Corona norvegese	8,2790
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,4350
Nuovo leu romeno	3,5317
Rublo russo	33,9600
Nuova lira turca	1,8686
Dollaro australiano	1,6844
Dollaro canadese	1,4299
Yuan cinese	10,0476
Dollaro di Hong Kong	9,8691
Rupia indonesiana	11620,72
Won sudcoreano	1205,30
Ringgit malese	4,6654
Dollaro neozelandese	1,9273
Peso filippino	63,570
Dollaro di Singapore	2,0104
Baht tailandese	47,824
Rand sudafricano	9,3749

Cambi del giorno 21 settembre 2006

Dollaro USA	1,2731
Yen	148,84
Lira cipriota	0,5766
Corona ceca	28,419
Corona danese	7,4594
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67060
Fiorino ungherese	274,48
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9466
Corona svedese	9,2193
Tallero sloveno	239,61
Corona slovacca	37,505
Franco svizzero	1,5887
Corona islandese	89,43
Corona norvegese	8,2810
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,4300
Nuovo leu romeno	3,5305
Rublo russo	34,0430
Nuova lira turca	1,8750
Dollaro australiano	1,6856
Dollaro canadese	1,4302
Yuan cinese	10,0872
Dollaro di Hong Kong	9,9092
Rupia indonesiana	11636,13
Won sudcoreano	1202,12
Ringgit malese	4,6729
Dollaro neozelandese	1,9258
Peso filippino	63,789
Dollaro di Singapore	2,0126
Baht tailandese	47,638
Rand sudafricano	9,4547

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A08685-06A08686-06A08687-06A08688

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenza al merito dell'Esercito

Con decreto 28 ottobre 2005, è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento

al Maggiore Tommaso Caiazza, nato il 3 febbraio 1962 ad Arzano (Napoli), con la seguente motivazione:

«Ufficiale superiore chiamato a operare quale osservatore della European Union Monitoring Mission al confine fra Macedonia e Albania, crocevia di numerose attività criminali, si prodigava con raro senso di responsabilità e straordinario spirito di sacrificio nella complessa e difficile attività di ricerca informativa, risultando un impagabile strumento per la prevenzione e il controllo delle attività illecite.

Supportato da altissima professionalità, incomparabile dedizione e rara perizia, il Maggiore Caiazza si è posto all'attenzione dei membri della Organizzazione internazionale con cui ha operato, divenendone un elemento indispensabile, un adamantino riferimento oltre che un chiaro esempio da seguire ed emulare.

Con rara abnegazione, straordinario senso del dovere e generosissimo slancio, si è posto in evidenza per l'acutezza dell'apporto di pensiero fornito nella disamina di tutti gli argomenti sensibili sia per la concretizzazione del mandato sia per gli interessi nazionali.

In particolare, per l'acquisizione di informazioni, atte a prevenire e contrastare l'ulteriore diffondersi di attività malavitose, non ha esitato, con sprezzo del pericolo e raro coraggio, a entrare in contatto con malavitosi del luogo e ad acquisirli come «fonti», riportando tangibili e concreti risultati.

Inoltre, il Maggiore Caiazza, in una situazione ambientale delicatissima, svolgeva una preziosa opera di raccordo con i rappresentanti governativi dei due schieramenti (ethno-albanians e slav-macedonians), avviando e mantenendo con essi un dialogo aperto e costruttivo, improntato a mutuo rispetto e spirito di collaborazione, contribuendo in modo significativo al successo della missione.

Le sue capacità sono state riconosciute e apprezzate dal Capo dell'Eumm il quale, oltre ad averlo encomiato pubblicamente, gli ha tributato un elogio e lo ha prescelto, fra un vasto numero di pretendenti internazionali, quale «Capo ufficio operazioni e sicurezza per tutto il teatro balcanico».

Magnifica figura di ufficiale che, animato da eccezionale entusiasmo, vibrato senso del dovere, fede nel servizio, nonché da una connaturata e genuina lealtà verso il suo Paese, ha contribuito in misura notevolissima a portare lustro e onore alla Forza armata, riuscendo con tali chiare elette virtù militari e personali a elevare, nel proprio ambito, l'immagine e il credito dell'Italia nel vasto consesso internazionale». - Debar (Fyrom), 14 giugno - 13 dicembre 2002.

06A08535

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Conferimento di onorificenza al valore della Guardia di finanza

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2006 è conferita al Maresciallo capo Marco Cacciavillani «940200Z», al vicebrigadiere Giancarlo Veneri «911015D» e all'Appuntato scelto Roberto Giglio «850868Q» la medaglia di bronzo al valore della Guardia di finanza con la seguente motivazione: «Militare della Guardia di finanza componente una pattuglia impegnata in un servizio di controllo del territorio, veniva attratto dalle richieste di soccorso formulate da alcuni passanti in seguito ad una rapina a mano armata, perpetrata da alcuni malviventi presso un'agenzia di un noto istituto di credito, nel pieno centro della capitale.

Dimostrando straordinario senso del dovere, sprezzo del pericolo e non comuni capacita professionali, non esitava ad intervenire, unitamente a due commilitoni, sventando l'azione criminosa senza fare uso delle armi, traendo in arresto due dei responsabili, costringendo gli altri alla fuga e consentendo di recuperare l'intera refurtiva, per un ammontare di 75.000 euro.

L'azione di servizio denotava non comune determinazione operativa e notevole coraggio, esaltando in maniera significativa il prestigio e l'immagine dell'intera istituzione. - Roma, 2 novembre 2005».

06A08579

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca delle autorizzazioni alla produzione di gas medicinali per uso umano, rilasciati alle società Air Liquide Italia Produzione Srl e Vivisol Silarus S.r.l.

Con la determinazione n. aG - 68/2006 dell'8 settembre 2006 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Torino, via Olivetti n. 13, rilasciata alla società Air Liquide Italia Produzione Srl.

Con la determinazione n. aG - 69/2006 dell'11 settembre 2006 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Battipaglia (Salerno), via della Pace n. 14, rilasciata alla società Vivisol Silarus S.r.l.

06A08562 - 06A08563

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano, rilasciata alla società Eurogas S.r.l.

Con la determinazione n. aG - 70/2006 dell'11 settembre 2006 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, a tutela della salute pubblica, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Castelleone (Cremona), località Pradazzo n. 22, rilasciata alla società Eurogas S.r.l.

06A08564

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Accordo di programma tra la provincia di Reggio Emilia, il Consorzio fitosanitario provinciale, le Associazioni di categoria e le aziende di gestione rifiuti per una migliore gestione dei rifiuti agricoli.

Considerato che:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» - parte quarta - art. 181, comma 4, stabilisce che le pubbliche amministrazioni promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, nonché l'utilizzo di materie prime secondarie, di combustibili o prodotti ottenuti dal recupero provenienti dalla raccolta differenziata;

il medesimo comma 4 stabilisce altresì che, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle norme comunitarie e dalle norme nazionali di recepimento, detti accordi e contratti di programma attuano le disposizioni previste dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006, oltre a stabilire semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con l'eventuale ricorso a strumenti economici;

il decreto legislativo n. 152/2006 contempla i produttori agricoli tra i soggetti tenuti ad osservare gli obblighi legislativi relativi alla gestione dei rifiuti, la cui elusione comporterebbe grave pregiudizio alle politiche della tutela dell'ambiente;

Visto l'accordo di programma sottoscritto, ai sensi del decreto legislativo n. 22/1997, in data 15 giugno 2000 tra la provincia di Reggio Emilia, Associazioni di categoria rappresentative del mondo agricolo, il Consorzio fitosanitario provinciale e le Aziende del servizio pubblico di raccolta rifiuti (A.G.A.C. e S.A.BA.R.), in cui sono state previste semplificazioni in termini di adempimenti amministrativi in materia di gestione dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole;

Valutata l'opportunità di aggiornare il suddetto accordo definendo attraverso un nuovo accordo di programma ai sensi dell'art. 181 - comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006 un sistema integrato di gestione dei rifiuti agricoli con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti, con lo scopo al tempo stesso di:

semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese;

favorire la raccolta differenziata, in coerenza con gli obiettivi espressi dalla legge regionale n. 27/1994 e l'organizzazione dell'utenza dei servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti.

aumentare l'efficacia dei controlli pubblici;

Tra:

la provincia di Reggio Emilia;

la Confagricoltura;

la Federazione provinciale coldiretti;

l'Unione generale coltivatori;

la Legacoop di Reggio Emilia;

Confcooperative unione di Reggio Emilia;

la Confederazione italiana agricoltori;

l'Associazione provinciale allevatori;

il Consorzio fitosanitario provinciale;

Enia S.p.a.;

S.A.BA.R. S.p.a.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Tutto ciò considerato, le parti del presente accordo, come sopra rappresentate, convengono quanto segue:

Art. 1.

Finalità ed ambito oggettivo di applicazione

1. Con il presente accordo di programma le parti si propongono di costruire un sistema di gestione dei rifiuti che, in attuazione dei principi espressi dal decreto legislativo n. 152/2006 di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti agricoli, favorisca la raccolta differenziata, il recupero, il riciclaggio

e, comunque, il corretto smaltimento degli stessi, semplificando al tempo stesso gli adempimenti a carico dei produttori agricoli e aumentando l'efficacia dei controlli.

2. Sono da considerarsi imprese agricole esclusivamente quelle di cui all'art. 2135 Cod. civ. (È imprenditore agricolo chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura).

3. Il presente accordo ha lo scopo di regolare la gestione dei rifiuti agricoli compresi nelle seguenti tipologie:

rifiuti speciali pericolosi:

a) altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione CER 130208*;

b) filtri dell'olio CER 160107*;

c) batterie al piombo CER 160601*;

d) rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose CER 020108*;

e) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio CER 200121*;

f) materiali da costruzione contenenti amianto CER 170605*;

Rifiuti speciali non pericolosi:

a) imballaggi in carta e cartone CER 150101;

b) imballaggi in plastica CER 150102;

c) imballaggi in legno CER 150103;

d) imballaggi metallici CER 150104;

e) imballaggi in materiali compositi CER 150105;

f) imballaggi in materiali misti CER 150106;

g) rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) CER 020104;

h) rifiuti metallici CER 020110;

i) pneumatici fuori uso CER 160103;

j) ferro e acciaio CER 170405;

k) imballaggi in vetro CER 150107;

l) medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131 - CER 200132.

Art. 2.

Deposito temporaneo - Definizioni

Ai fini del presente accordo, si intendono confermate e trascritte le definizioni contenute nell'art. 183, lettera *m),* del decreto legislativo n. 152/2006 (parte quarta).

Per il deposito temporaneo disciplinato dal presente accordo, si intende per:

a) produttore agricolo conferente: l'impresa agricola di cui all'art. 2135 del codice civile dalla cui attività si producano rifiuti agricoli, conferiti in deposito temporaneo presso le stazioni ecologiche elencate nell'allegato *A* al presente accordo;

b) stazione ecologica: il centro attrezzato per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, pericolosi e non pericolosi, gestito dal servizio pubblico;

c) deposito temporaneo collettivo: il raggruppamento di rifiuti sottoposto alle condizioni di cui all'art. 183, lettera *m)*, del decreto legislativo n. 152/2006 (parte quarta) ed effettuato nelle stazioni ecologiche elencate nell'allegato *A*;

d) documento di conferimento: il modello di trasporto dei rifiuti prodotti dal produttore agricolo conferente conforme all'allegato *B* del presente accordo di programma.

Art. 3.

Riferimento normativo

1. Riferimento normativo fondamentale è costituito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalla legge regionale 12 luglio 1994, n. 27.

2. In particolare, il presente accordo di programma è stipulato ai sensi dell'art. 181, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 (parte quarta), che consente di introdurre «semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie» al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata e si integra con gli obiettivi stabiliti dall'art. 14, commi 1 e 2 della L.R. 27/94, intesi a favorire le operazioni di gestione e ricupero dei rifiuti attraverso la realizzazione di stazioni ecologiche polivalenti.

Art. 4.

Raccolta e deposito temporaneo di rifiuti speciali presso le stazioni ecologiche

1. I comuni o i gestori del servizio pubblico mettono a disposizione le stazioni ecologiche, per il raggruppamento e la raccolta differenziata dei rifiuti indicati nell'art. 1, ai fini della loro gestione da parte dei gestori del servizio pubblico tramite convenzioni con le associazioni rappresentative delle imprese, singole o associate, produttrici dei rifiuti di cui all'art. 1, in cui siano stabiliti i corrispettivi del servizio, stipulate ai sensi dell'art. 188, comma 2, lettera *c),* del decreto legislativo n. 152/2006.

2. Le imprese singole o associate per potere beneficiare del servizio di raccolta e deposito temporaneo presso le stazioni ecologiche dovranno preliminarmente sottoscrivere con l'Ente gestore della stazione ecologica specifici contratti per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti conferiti.

3. Il raggruppamento dei rifiuti di cui all'art. 1 effettuato presso le stazioni ecologiche attrezzate si considera deposito temporaneo collettivo ai fini dell'applicazione della relativa disciplina, così come definita dall'art. 183, lettera *m),* del decreto legislativo n. 152/2006 (parte quarta), a condizione che il conferimento da parte della singola impresa avvenga entro e non oltre giorni sette dalla produzione del rifiuto pericoloso e che siano inoltre complessivamente rispettati i termini e i quantitativi stabiliti nel citato art. 183, lettera *m).*

Art. 5.

Trasporto di rifiuti agricoli presso le stazioni ecologiche Formulari e registro di carico e scarico

1. Il produttore agricolo conferente è tenuto a trasportare alla stazione ecologica prescelta i propri rifiuti, utilizzando apposito documento di trasporto (DDT).

2. Il conferimento dei rifiuti agricoli pericolosi deve avvenire nei limiti delle tipologie indicate all'art. 1 e in quantità non eccedenti i trenta chilogrammi al giorno o i trenta litri al giorno.

2-*bis.* Per l'iscrizione all'Albo gestori ambientali si fa riferimento all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152, parte quarta.

Considerato, inoltre, che lo stesso comma prevede l'obbligo di iscrizione all'Albo anche per le imprese che esercitano l'attività di trasporto di propri rifiuti non pericolosi in modo ordinario e regolare, senza indicare criteri per definire l'ordinarietà e la regolarità della stessa attività, si stabilisce che, ai fini del presente accordo di programma, è da intendersi regolare e ordinario il trasporto effettuato nell'arco dell'anno (1° gennaio - 31 dicembre) per un numero superiore a sei conferimenti.

A tale scopo sono fatte salve le eventuali ulteriori disposizioni che saranno emanate ai sensi del medesimo comma.

3-*ter.* Al trasporto di rifiuti effettuato dal produttore agricolo conferente alla stazione ecologica si applicano le vigenti disposizioni stabilite dall'art. 193 del decreto legislativo n. 152 - parte quarta

4. Al momento del conferimento il produttore agricolo conferente o suo dipendente delegato al trasporto dei rifiuti deve sottoscrivere e datare il documento di conferimento redatto in due esemplari, che il titolare della stazione ecologica o suo delegato addetto al ricevimento dei rifiuti provvederà a compilare e controfirmare all'atto del conferimento. Un esemplare sarà rilasciato al produttore agricolo conferente, l'altro sarà trattenuto dal titolare della stazione ecologica e tenuto unitamente al registro di carico e scarico.

5. Il documento di conferimento del rifiuto deve contenere i dati riportati nell'allegato *B* del presente accordo di programma;

6. Ai limitati fini del deposito temporaneo collettivo disciplinato dal presente accordo, il documento di conferimento sostituisce ad ogni effetto il formulario di cui all'art. 193 del decreto legislativo n. 152 - parte quarta.

7. Restano salvi tutti gli obblighi di legge a carico del produttore agricolo, anche associato, che effettui il deposito temporaneo di rifiuti presso il proprio centro di produzione.

8. I responsabili delle stazioni ecologiche provvedono a riportare sul registro di carico-scarico, nei termini di cui all'art. 190 del decreto legislativo n. 152 - parte quarta, le registrazioni relative alla movimentazione degli oli e filtri usati, delle batterie e di eventuali altri rifiuti pericolosi in entrata e in uscita e a presentare in nome e per

conto dei produttori agricoli conferenti la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti, secondo le modalità e i termini previsti dalle norme vigenti in materia.

9. Il registro di carico e scarico potrà essere unico per tutti i centri pubblici di raccolta gestiti da ogni singolo gestore; potrà essere detenuto presso un'unica sede organizzativa prescelta dal soggetto e comunicata alla provincia e potrà essere compilato a cadenza mensile.

Art. 6.

Conferimento ai consorzi obbligatori

1. Il gestore della stazione ecologica provvede a stipulare apposite convenzioni con i consorzi obbligatori o con soggetti dagli stessi indicati, per l'invio al recupero dei rifiuti di cui al presente accordo.

Art. 7.

Disposizioni tecniche per la gestione dei rifiuti

1. Il deposito temporaneo allestito presso le stazioni ecologiche deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche nonchè, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esso contenute.

2. In particolare dovranno essere assunte le precauzioni riportate nell'allegato *C* al presente accordo di programma.

3. I responsabili delle stazioni ecologiche di cui all'allegato *A*, negli orari di apertura dovranno sorvegliare l'area al fine di impedire l'immissione di altre tipologie di rifiuto e il danneggiamento delle strutture adibite al deposito e alla raccolta.

4. I responsabili delle stazioni ecologiche dovranno rendere accessibili le aree agli organi di controllo per la verifica del corretto svolgimento delle operazioni di gestione dei rifiuti.

Art. 8.

Costi

La copertura dei costi per la gestione dei rifiuti conferiti all'isola ecologica in base al presente accordo avverrà secondo le modalità previste dall'art. 4, punto 2, del presente accordo.

Art. 9.

Disposizioni finali

Le parti firmatarie sono convocate presso l'Assessorato ambiente della provincia di Reggio Emilia con periodicità semestrale a partire dall'entrata in vigore del presente accordo di programma allo scopo di verificarne l'attuazione nonché di apportare eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessarie.

I gestori delle stazioni ecologiche si impegnano a fornire annualmente alla provincia di Reggio Emilia - Assessorato ambiente i dati relativi alle quantità ed alle tipologie di rifiuti conferiti in base al presente accordo di programma.

Sono fatte salve le ulteriori semplificazioni amministrative, qualora previste da successive modifiche e/o integrazioni del decreto legislativo n. 152/2006.

Reggio Emilia, 31 luglio 2006

Provincia di Reggio Emilia: firmato - Assessore Ambiente

Confagricoltura: firmato - Direttore

Federazione provinciale Coldiretti: firmato - Vicepresidente

Unione generale coltivatori: firmato - Presidente

Legacoop - R.E.: firmato - Resp. Ufficio ambiente e sicurezza

Confcooperative Unione di Reggio E.: firmato - Responsabile settore agricolo

Confederazione italiana agricoltori: firmato - Presidente

Associazione provinciale allevatori: firmato - Presidente

Consorzio fitosanitario provinciale: firmato - Presidente

Enìa S.p.a.: firmato - Presidente

S.A.BA.R. S.p.a.: firmato - Presidente

ALLEGATO *A*

Elenco delle stazioni ecologiche gestite da Enìa SpA

Castellarano	Via della Cava
Castelnovo Monti	Loc. Croce Zona Artigianale
Cavriago	Via Nove Biolche/Guardanavona
Correggio	Via Pio La Torre
Fabbrico	Via Guidotti
Gattatico	Via Vivaldi (zona artigianale Vecchia Puglia)
Montecchio Emilia	Via S. Rocco (zona artigianale)
Reggio Emilia	Via Gonzaga (Incenerit.)
S.Polo d'Enza	Via Caduti sul Lavoro
Scandiano	Via Sacchi 9 (fianco cimitero)

Elenco delle stazioni ecologiche gestite da S.A.BA.R. SpA

COMUNI	INDIRIZZO
BRESCELLO	Via Alberici Dietro zona sportiva
NOVELLARA	Via Levata, 64

ALLEGATO *B*

Facsimile documento di conferimento

Documento di trasporto N° _________ (del produttore agricolo conferente)

Stazione Ecologica a cui sono destinati i rifiuti

Indirizzo____________________________________Comune_____________

SOGGETTO CHE PROVVEDE ALLA RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI

|_| **Enia SpA** Indirizzo ____________________________Codice fiscale___________________

|_| **S.A.BA.R. SpA** Indirizzo_______________________Codice fiscale___________________

ORIGINE E CODICE RIFIUTO - DESCRIZIONE RIFIUTO - QUANTITA' RIFIUTO**(Kg , litri)**

Rifiuti speciali pericolosi

a) Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione CER 130208*; ❑ Kg ❑ Litri ____
b) filtri dell'olio CER 160107*; ❑ Kg ❑ Litri ____
c) batterie al piombo CER 160601*; ❑ Kg ❑ Litri ____
d) rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose CER 020108*; ❑ Kg ❑ Litri ____
e) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio CER 200121*; ❑ Kg ❑ Litri ____
f) materiali da costruzione contenenti amianto CER 170605*; ❑ Kg ❑ Litri ____

Rifiuti speciali non pericolosi

a) imballaggi in carta e cartone CER 150101; ❑ Kg ❑ Litri ____
b) imballaggi in plastica CER 150102; ❑ Kg ❑ Litri ____
c) imballaggi in legno CER 150103; ❑ Kg ❑ Litri ____
d) imballaggi metallici CER 150104; ❑ Kg ❑ Litri ____
e) imballaggi in materiali compositi CER 150105; ❑ Kg ❑ Litri ____
f) imballaggi in materiali misti CER 150106; ❑ Kg ❑ Litri ____
g) rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) CER 020104; ❑ Kg ❑ Litri ____
h) rifiuti metallici CER 020110; ❑ Kg ❑ Litri ____
i) pneumatici fuori uso CER 160103; ❑ Kg ❑ Litri ____
j) ferro e acciaio CER 170405 ❑ Kg ❑ Litri ____
k) imballaggi in vetro CER 150107 ❑ Kg ❑ Litri ____
l) medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131 - CER 200132 ❑ Kg ❑ Litri ____

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE AGRICOLO CONFERENTE

Nome o ragione sociale ____
Codice fiscale/Partita IVA ______________________________
Luogo di produzione ____
Tipo di trasporto: |_| in proprio
|_| nome del trasportatore (Titolare dell'Azienda o suo dipendente delegato)
____
____

firma del produttore agricolo conferente o trasportatore dipendente delegato __________
firma del gestore della Stazione ecologica ______________________________
Data e ora di arrivo____________________

ALLEGATO *C*

DISPOSIZIONI TECNICHE
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Il deposito temporaneo collettivo deve avvenire con l'adozione delle seguenti precauzioni

a) batterie:

le batterie devono essere stoccate in appositi contenitori a tenuta, resistenti alla corrosione, approvati dal COBAT e conservati in locali idonei per prevenire qualsiasi possibilità di sversamento o dispersione delle sostanze liquide;

b) oli e filtri esausti:

gli oli e filtri esausti da motori, trasmissioni e ingranaggi devono essere stivati prima del conferimento in contenitori a tenuta adatti a conservarli in condizioni idonee, eliminando i rischi di rottura e sversamenti e non possono essere miscelati in acqua, oli vegetali, miscele acquose, emulsioni oleose, idrocarburi e solventi organici clorurati; in particolare devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza il riempimento e lo svuotamento, apposita etichettatura in base alle norme che disciplinano imballaggio ed etichettatura dei rifiuti pericolosi. Le operazioni di deposito temporaneo devono essere svolte su apposita piazzola predisposta che consenta di operare in sicurezza e senza rischi per l'uomo e l'ambiente;

c) contenitori vuoti di prodotti fitosanitari:

i produttori agricoli devono provvedere, prima del conferimento al centro di raccolta, al lavaggio con acqua dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, al fine di asportare la massima quantità possibile di prodotto. Si considera idoneo il lavaggio che avvenga normalmente mediante almeno tre risciacqui consecutivi o mediante l'uso di specifiche attrezzature meccaniche. In ogni caso gli eluati dei singoli risciacqui dovranno essere immessi esclusivamente nella miscela preparata per effettuare il trattamento fitosanitario.

Fermo restando che la classificazione dei rifiuti deve essere fatta dal produttore conferente secondo le vigenti procedure previste dal Catalogo europeo dei rifiuti, i contenitori dei prodotti fitosanitari sottoposti alle operazioni di cui sopra sono considerati ai fini della gestione rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 184, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il successivo smaltimento tramite incenerimento.

Per il conferimento dei contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati, vengono messi a disposizione dei produttori appositi sacchi provvisti di etichetta nella quale vanno indicati gli estremi identificativi del conferente.

Il personale addetto deve controllare che il sacco sia ermeticamente chiuso e che su di esso sia riposta l'etichetta recante in modo leggibile i dati identificativi del conferente. Sui contenitori così conferiti sarà effettuato un controllo a campione.

4. Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici).

I prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici) CER 020108* vanno preventivamente riposti dal conferitore in appositi sacchi all'uopo adibiti, messi a disposizione dalla stazione ecologica presso cui viene allestito il deposito temporaneo; i sacchi devono essere provvisti di etichetta nella quale vanno riportati gli estremi identificativi del conferente. Il personale addetto deve controllare che il sacco sia ermeticamente chiuso e che su di esso sia riposta l'etichetta recante in modo leggibile i dati identificativi del conferente.

5. Materiali da costruzione contenenti amianto.

Il conferimento di rifiuti d'amianto compatto, in particolare di cemento-amianto (eternit), ossia lastre piane od ondulate, tubi, canne fumarie, serbatoi, vasi d'espansione, ecc., non più inseriti in edifici o impianti d'aziende agricole della provincia di Reggio Emilia, di cui il detentore abbia deciso di disfarsi avendo perso la loro destinazione d'uso originaria può essere effettuato presso le isole ecologiche dell'allegato *A* al presente accordo, attrezzate allo scopo nel rispetto delle norme vigenti in materia di amianto e di rifiuti e secondo le modalità di seguito riportate:

conferimento di rifiuti contenenti amianto fino a 30 kg:

l'agricoltore che intende trasportare direttamente i rifiuti di amianto prodotti nella propria azienda alla stazione ecologica, a cui ha dato la sua preventiva adesione, valutato che il peso del rifiuto non eccede i 30 kg, deve confezionare gli stessi in condizioni di sicurezza (mascherina per la protezione delle vie respiratorie, soluzione impregnante per impedire la liberazione di fibre d'amianto durante la movimentazione dei rifiuti, etichette, sacchi e teli di plastica per il loro imballaggio) e secondo le modalità e le cautele previste dalle leggi vigenti.

L'imballaggio deve essere effettuato con tutti gli accorgimenti atti a ridurre il pericolo di rotture accidentali.

I rifiuti devono essere inseriti in un sacco di materiale impermeabile (polietilene), di spessore adeguato per essere successivamente inserito in un secondo sacco, poiché il primo potrebbe risultare contaminato.

I sacchi devono essere riempiti per non più dei due terzi, chiusi con doppio legaccio e essere etichettati per segnalare la natura del materiale contenuto e il pericolo che può rappresentare per la salute e l'ambiente.

Eventuali pezzi acuminati o taglienti devono essere sistemati in teli in modo da evitare lo sfondamento dell'imballaggio e successivamente avvolti e sigillati con nastro adesivo ed etichettati a norma di legge.

I rifiuti d'amianto non possono essere frantumati allo scopo di trasportarli in quote da 30 kg alla volta al centro di raccolta.

È vietato altresì frantumare gli oggetti di cemento-amianto, di peso inferiore ai 30 kg, per ridurne il volume e agevolarne l'inserimento nei sacchi per il trasporto all'isola ecologica.

Il rifiuto d'amianto, prima di essere insaccato, deve essere trattato con la soluzione impregnante.

06A08521

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-223) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 9 2 5 *

€ 1,00